

Non trattandosi di materiale pubblicitario, il presente prospetto
è da utilizzare solo nell'ambito di una informativa individuale

DWS Investment S.A.

DWS Türkei

Prospetto e regolamento di gestione

Validità: 31 dicembre 2019



Il presente prospetto di DWS Turkei,
Societa d'Investimento a Capitale Variabile,
 traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

DWS Turkei
Un Procuratore

DWS Investment S.A. gestisce attualmente i seguenti fondi d'investimento secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo (situazione al 07-10-2019):

Fondo d'investimento sotto forma di fonds commun de placement (FCP)

AL DWS GlobalAktiv+	DWS Euro Reserve	DWS Top Dynamic
ARERO – Der Weltfonds	DWS Eurorenta	DWS Türkei
DB Advisors Strategy Fund	DWS Floating Rate Notes	DWS USD Floating Rate Notes
DJE Gestion Patrimonial 2026	DWS Garant 80 FPI	DWS Vermögensmandat*
DWS Advisors Emerging Markets Equities – Passive	DWS Global*	DWS Vorsorge*
DWS Concept ARTS Balanced	DWS Global Value	DWS World Protect 90
DWS Concept ARTS Conservative	DWS India	DWS Zeitwert Protect
DWS Concept ARTS Dynamic	DWS Multi Asset Income Kontrolliert	Global Emerging Markets Balance Portfolio
DWS Concept DJE Alpha Renten Global	DWS Multi Asset PIR Fund	Multi Opportunities
DWS Concept DJE Responsible Invest	DWS Multi Opportunities	Multi Style – Mars
DWS Emerging Markets Bonds (Short)	DWS Osteuropa	Südwestbank Vermögensmandat*
DWS ESG Euro Bonds (Long)	DWS Portfolio*	Vermögensfondsmandat flexibel (80% teilgeschützt)
DWS ESG Euro Bonds (Medium)	DWS Qi Euro Corporate Bonds	Zurich*
DWS ESG European Equities	DWS Rendite Optima	Zurich Vorsorge Premium II
DWS ESG Multi Asset Dynamic	DWS Russia	
DWS Etoile	DWS Strategic Balance	
DWS Euro Money Market Fund	DWS Strategic Defensive	
	DWS Top Balance	* FCP multicomparto

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

DB Advisors SICAV	DB Vermögensfondsmandat	DWS Invest
db Advisory Multibrands	DWS Concept	DWS Invest II
db PBC	DWS Fixed Maturity	DWS Select
db Platinum	DWS FlexPension	DWS Strategic
db Platinum IV	DWS Funds	Xtrackers
db PrivatMandat Comfort	DWS Garant	Xtrackers II
DB PWM	DWS Institutional	

Indice

A. Prospetto – Sezione generale	2
Regolamento generale	2
Società di Gestione	2
Banca depositaria	2
Note sui rischi	3
Principi d’investimento	6
Gestione dei rischi	10
Potenziali conflitti di interesse	10
Prevenzione del riciclaggio di denaro e protezione dei dati personali	11
Situazione giuridica degli investitori	12
Quote	12
Spese	14
Liquidazione del fondo/modifica del regolamento di gestione	15
Imposte	15
Limitazioni alle vendite	16
Profili dell’investitore	18
Performance	18
B. Prospetto – Sezione specifica	19
DWS Türkei	19
C. Regolamento di gestione	22

Inquadramento giuridico:

FCP secondo la Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo.

Note

Il fondo d’investimento giuridicamente non autonomo descritto nel presente prospetto è un fondo d’investimento lussemburghese (fonds commun de placement) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi d’investimento collettivo (“Legge del 2010”) e in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (a modifica della direttiva 2009/65/CE (“direttiva OICVM”)), nel Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva OICVM per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (“Regolamento OICVM”), nonché in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008 relative a determinate definizioni della Legge modificata del 20 dicembre 2002 sugli organismi d’investimento collettivo¹ (“Regolamento del

Granducato dell’8 febbraio 2008”), con il quale è stata attuata la direttiva 2007/16/CE² (“direttiva 2007/16/CE”) nell’ordinamento giuridico lussemburghese.

In merito alle disposizioni contenute nella direttiva 2007/16/CE e nel regolamento giuridico del Granducato dell’8 febbraio 2008, le linee guida del “Comitato degli enti regolatori di titoli europei” (CESR, Committee of European Securities Regulators) contenute nella versione attualmente in vigore del documento “CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS” forniscono una serie di spiegazioni aggiuntive da tenere in considerazione con riferimento agli strumenti finanziari idonei per gli investimenti in OICVM ai sensi della direttiva OICVM.³

Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni divergenti da quanto indicato nel presente prospetto o nel regolamento di gestione.

DWS Investment S.A. non risponde di informazioni o spiegazioni divergenti da quelle contenute nel presente prospetto e nel regolamento di gestione.

¹ Sostituita dalla Legge del 2010.

² Direttiva 2007/16/CE della Commissione del 19 marzo 2007 per l’attuazione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio per il coordinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riferimento alla spiegazione di determinate definizioni.

³ Cfr. circolare CSSF 08/339 nella versione attualmente in vigore del documento: CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – marzo 2007, ref.: CESR/07-044; CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – luglio 2007, ref.: CESR/07-434.

A. Prospetto – Sezione generale

Regolamento generale

Al presente prospetto è allegato il regolamento di gestione del fondo. Il prospetto e il regolamento di gestione costituiscono un unicum e si completano.

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento di gestione nonché i rendiconti semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. La Società di Gestione comunicherà ai detentori di quote eventuali altre informazioni rilevanti nelle modalità ritenute più idonee.

Le comunicazioni ai detentori di quote possono essere visualizzate sulla pagina Internet della Società di Gestione www.dws.com. Qualora sia previsto in un paese di collocamento, le comunicazioni verranno inoltre pubblicate su un quotidiano o su un altro mezzo di pubblicazione specifico previsto dalla legge. Nei casi previsti dalla legge lussemburghese, le comunicazioni saranno inoltre pubblicate almeno su un quotidiano lussemburghese ed, eventualmente, sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (RESA) del registro commerciale e delle imprese.

Società di Gestione

Il fondo è gestito da DWS Investment S.A., Lussemburgo ("Società di Gestione") che rispetta le condizioni indicate al capitolo 15 della Legge del 2010 e pertanto le disposizioni della direttiva OICVM.

La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987, mentre la pubblicazione nel *Mémorial C* è stata effettuata il 4 maggio 1987. Il capitale sottoscritto e versato ammonta a EUR 30.677.400,00. L'attività di gestione di fondi d'investimento include i compiti indicati nell'allegato II della Legge del 2010, il cui elenco non è da considerarsi esaustivo.

Sotto la propria sorveglianza e il proprio controllo, la Società di Gestione può delegare a terzi uno o più compiti in conformità alle disposizioni della Legge lussemburghese del 2010 e del regolamento 10-04 della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF") e delle relative circolari eventualmente emesse.

(i) Gestione degli investimenti

Per il fondo, la Società di Gestione ha concluso un contratto di gestione del fondo con DWS Investment GmbH di Francoforte sul Meno, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, nonché a proprie spese. DWS Investment GmbH è una Società d'investimento di capitali di diritto tedesco. Il contratto può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso di tre mesi.

La gestione del fondo si occupa dell'applicazione quotidiana della politica d'investimento e delle decisioni dirette relative agli investimenti. Il suddetto gestore del fondo può delegare, totalmente o parzialmente, i propri compiti di gestione del fondo sotto la propria sorveglianza, il proprio controllo e la propria responsabilità e a proprie spese.

Inoltre il gestore del fondo può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un consulente d'investimento. La consulenza agli investimenti comprende in particolare l'analisi e la raccomandazione di strumenti di investimento in relazione con gli investimenti del fondo. Il gestore del fondo non è vincolato alle raccomandazioni di investimento del suddetto consulente. I consulenti d'investimento, eventualmente incaricati dal gestore del fondo, sono riportati nel paragrafo "Amministrazione e gestione". I consulenti d'investimento nominati dispongono delle corrispondenti autorizzazioni in materia di sorveglianza.

(ii) Ufficio di amministrazione, registro e trasferimento

La Società di Gestione DWS Investment S.A. svolge la funzione di amministrazione centrale. La funzione di amministrazione centrale comprende in particolare la contabilità del fondo, il calcolo del valore patrimoniale netto, i controlli successivi dei limiti d'investimento e la funzione di domiciliazione e di ufficio di registro e di trasferimento. Può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, trasferire parti di questa funzione a terzi.

In relazione alla funzione di ufficio di registro e di trasferimento, DWS Investment S.A. ha stipulato un accordo di sub-transfer agent con State Street Bank International GmbH. Nell'ambito di questo accordo, State Street Bank International GmbH assume in particolare la gestione dei certificati globali, depositati presso Clearstream Banking AG di Francoforte sul Meno.

(iii) Collocamento

DWS Investment S.A. funge da società principale di collocamento.

DWS Investment S.A. può stipulare accordi di nominee (servizio fiduciario) con istituti di credito, professionisti del settore finanziario ("PSF") e/o entità comparabili secondo il diritto estero, che sono obbligate all'identificazione dei detentori di quote. Tali accordi autorizzano gli istituti alla negoziazione delle quote e all'iscrizione degli stessi nel registro delle quote della società in qualità di nominee (fiduciari). I nomi dei nominee possono essere richiesti a DWS Investment S.A. in qualsiasi momento. Il nominee accetta richieste di acquisto, vendita e conversione dagli investitori che assiste e provvede a far apportare le necessarie modifiche nel registro delle quote. Pertanto il nominee è tenuto a rispettare le eventuali particolari condizioni di acquisizione. Salvo impedimenti dovuti a leggi imperative o a motivi pratici, un

investitore che ha acquistato quote tramite un nominee potrà, presentando una dichiarazione a DWS Investment S.A. o al Transfer Agent, richiedere di essere iscritto personalmente nel registro delle quote a condizione che siano soddisfatti tutti gli adempimenti di legittimazione.

Avvertenza particolare

La Società di Gestione comunica agli investitori che ciascuno di essi può rivendicare direttamente nei confronti del fondo tutti i propri diritti solo se l'investitore ha sottoscritto le quote del fondo in nome e per conto proprio. Nel caso in cui un investitore abbia investito in un fondo mediante un intermediario che ha effettuato l'investimento a nome proprio ma per conto dell'investitore, l'investitore non può rivendicare direttamente tutti i propri diritti nei confronti del fondo. Si consiglia agli investitori di informarsi circa i propri diritti.

Banca depositaria

La Società di Gestione ha incaricato State Street Bank International GmbH, operante tramite State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, quale banca depositaria secondo il contratto con la banca depositaria ai sensi della Legge del 2010.

State Street Bank International GmbH è una società a responsabilità limitata istituita secondo il diritto tedesco, con sede in Brienner Str. 59, 80333 Monaco e registrata presso il Tribunale Commerciale di Monaco con numero HRB 42872. Si tratta di un istituto di credito sotto la sorveglianza della Banca Centrale Europea (BCE), dell'Istituto Federale per la Sorveglianza dei Servizi Finanziari (BaFin) e della Deutsche Bundesbank.

State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo è autorizzata dal CSSF a operare in Lussemburgo come banca depositaria e specializzata in servizi di banca depositaria, gestione dei fondi e servizi analoghi. State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo è registrata nel Registro commerciale e delle imprese lussemburghese con numero B 148 186. State Street Bank International GmbH appartiene al gruppo di società State Street, la cui società madre è State Street Corporation, quotata nella borsa USA.

Compiti della banca depositaria

Il rapporto contrattuale tra la Società di Gestione e la banca depositaria è regolato dalle condizioni del contratto con la banca depositaria. Nell'ambito del contratto con la banca depositaria, a quest'ultima sono stati affidati i seguenti compiti principali:

- garantire che la vendita, l'emissione, il rimborso e l'annullamento delle quote avvengano in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;

- garantire che il valore delle quote venga calcolato in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;
- eseguire le istruzioni della Società di Gestione, a condizione che tali istruzioni non violino la legge applicabile o il regolamento di gestione;
- garantire che nelle operazioni relative a valori patrimoniali del fondo il corrispettivo venga fornito entro i termini consueti;
- garantire che i proventi del fondo vengano impiegati in conformità alla legge applicabile e al regolamento di gestione;
- monitorare le disponibilità liquide e i flussi di cassa del fondo;
- custodire il patrimonio del fondo, inclusi gli strumenti finanziari oggetto di custodia, eseguire verifiche relative alla proprietà e custodire registrazioni relative ad altri valori patrimoniali.

Responsabilità della banca depositaria

In caso di perdita di uno strumento finanziario custodito, in conformità alla direttiva OICVM e in particolare all'articolo 18 del regolamento OICVM, la banca depositaria provvederà immediatamente a restituire alla Società di Gestione che opera a nome del fondo strumenti finanziari dello stesso tipo oppure a rimborsare l'importo corrispondente.

La banca depositaria non è da ritenersi responsabile qualora sia in grado di dimostrare che la perdita di uno strumento finanziario custodito è riconducibile a eventi esterni al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo compiuto ai sensi della direttiva OICVM.

In caso di perdita di uno strumento finanziario custodito, i detentori di quote possono rivendicare i loro diritti di risarcimento nei confronti della banca depositaria direttamente o indirettamente tramite la Società di Gestione, a condizione che tale azione non determini una duplicazione dei diritti di regresso o disparità di trattamento tra i detentori di quote.

La banca depositaria è responsabile nei confronti del fondo per tutte le altre perdite subite dal fondo imputabili a inadempienza colposa o deliberata degli obblighi della banca depositaria stabiliti dalla direttiva OICVM.

La banca depositaria non è responsabile di danni indiretti o consequenziali, di danni particolari e di perdite causati da o correlati all'adempimento o all'inadempimento dei compiti e obblighi da parte della banca depositaria.

Trasferimento

La banca depositaria ha totale facoltà di trasferire integralmente o parzialmente le sue funzioni di custodia, tuttavia la sua responsabilità permane anche nel caso in cui abbia affidato a terzi la totalità o una parte dei valori patrimoniali in custodia. La responsabilità della banca depositaria rimane

impregiudicata in caso di trasferimento delle funzioni di custodia definite nell'ambito del contratto con la banca depositaria.

La banca depositaria ha trasferito i compiti di custodia specificati nell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva OICVM a State Street Bank and Trust Company, con sede a Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA, e l'ha nominata propria banca subdepositaria operante a livello mondiale (global sub-custodian). In qualità di banca subdepositaria operante a livello mondiale (global sub-custodian), State Street Bank and Trust Company ha designato banche subdepositarie locali che fanno parte della rete di banche depositarie di State Street (State Street Global Custody Network).

Le informazioni sulle funzioni di custodia trasferite e sull'identità dei singoli delegati o subdelegati sono disponibili presso la sede della Società di Gestione o nella seguente pagina Internet: <http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html>.

Note sui rischi

L'investimento in quote comporta dei rischi. I rischi possono comprendere o essere connessi, ad esempio, a rischi dei mercati azionari e obbligazionari, rischi di variazione degli interessi, rischi di credito, rischi d'insolvenza degli emittenti, rischi di liquidità o rischi dei contraenti nonché rischi di cambio, di volatilità o politici. Ognuno di questi rischi può presentarsi anche con altri rischi. Qui di seguito si riporta una breve descrizione di alcuni di questi rischi. I potenziali investitori dovrebbero aver maturato una certa esperienza di investimento negli strumenti finanziari previsti dalla politica d'investimento. Gli investitori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei rischi connessi all'attività di investimento in quote e decidere il proprio investimento solo dopo essersi ampiamente consultati con i propri consulenti legali, finanziari e fiscali, con la propria società di revisione o con altri esperti circa (i) l'opportunità di effettuare investimenti in quote in considerazione della propria situazione finanziaria e fiscale, nonché di altre circostanze, (ii) le informazioni contenute nel presente prospetto e (iii) la politica d'investimento del fondo.

Si deve considerare che l'investimento in un fondo presenta sia la possibilità di rialzo dei corsi sia di aumento dei rischi. Le quote del fondo sono titoli il cui valore viene definito sulla base delle oscillazioni dei corsi dei valori patrimoniali facenti parte del fondo. Di conseguenza, il valore delle quote può aumentare o diminuire rispetto al prezzo d'acquisto.

Non è pertanto possibile garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica d'investimento.

Rischio di mercato

La performance dei corsi o del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati dei capitali, che a loro volta vengono influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L'andamento generale dei corsi, in particolare di una borsa, può essere influenzato anche da fattori irrazionali come il sentiment, le opinioni e i rumor.

Rischio d'insolvenza

La solvibilità (ossia la capacità e la volontà di pagamento) dell'emittente di uno dei titoli o degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo, può diminuire sensibilmente. Questo determina di norma flessioni delle quotazioni del relativo titolo superiori alle oscillazioni generali del mercato.

Rischio paese o di trasferimento

Il rischio paese si verifica quando un debitore estero non possa assolvere le sue prestazioni per tempo o del tutto, nonostante sia solvibile, a causa dell'impossibilità o dell'indisponibilità a eseguire il trasferimento dal paese in cui risiede. Pertanto, ad esempio, i pagamenti a cui il fondo ha diritto possono venire a mancare oppure essere effettuati in una valuta che non è più convertibile in seguito a restrizioni valutarie.

Rischio di liquidazione

Soprattutto negli investimenti in titoli non quotati esiste il rischio che l'iter del sistema di trasferimento non venga portato a termine in seguito a un pagamento ritardato o non conforme agli accordi oppure che la consegna non venga portata a termine secondo i piani.

Rischio giuridico e rischio fiscale

Gli aspetti giuridici e fiscali dei fondi possono variare in modo imprevisto e incontrollabile. La modifica delle basi imponibili del fondo stabilite erroneamente per gli esercizi precedenti in caso di una correzione fiscale sostanzialmente svantaggiosa per l'investitore può comportare per quest'ultimo l'assoggettamento all'onere fiscale risultante dalla correzione relativa agli esercizi precedenti, benché in determinate circostanze non avesse investito nel fondo in quel periodo. Viceversa, per l'investitore può verificarsi il caso in cui non possa più beneficiare di una correzione sostanzialmente vantaggiosa relativamente all'esercizio attuale e agli esercizi precedenti, durante i quali partecipava al fondo, a causa del rimborso o della vendita delle quote anticipate rispetto alla correzione.

Inoltre una correzione dei dati fiscali può comportare un'effettiva tassazione dei proventi soggetti a imposizione fiscale o vantaggi fiscali durante un periodo diverso rispetto a quello pertinente la tassazione, con ripercussioni negative sul singolo investitore.

Rischio valutario

Qualora i valori patrimoniali del fondo vengano investiti in valute diverse da quella del fondo, quest'ultimo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella relativa valuta. Se il valore di tale valuta si riduce rispetto alla valuta del fondo, si riduce anche il valore del patrimonio del fondo.

Rischio di custodia

Il rischio di custodia è il rischio derivante dalla possibilità che, in caso di insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento indebito della banca depositaria o di un subdepositario, il fondo possa, totalmente o parzialmente e a suo detrimento, essere privato dell'accesso agli investimenti detenuti in custodia.

Rischio specifico dell'azienda

L'andamento dei corsi dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti direttamente o indirettamente nel fondo dipende da specifici fattori aziendali, per esempio dalla situazione economico-aziendale dell'emittente. Qualora i fattori specifici dell'azienda dovessero subire un peggioramento, la quotazione del relativo titolo potrebbe diminuire sensibilmente e per un periodo di tempo prolungato, anche nel caso in cui l'andamento della borsa fosse nel complesso positivo.

Rischio di concentrazione

Ulteriori rischi si possono verificare in seguito alla concentrazione dell'investimento in particolari valori patrimoniali o mercati. In tal caso, il fondo risulta estremamente dipendente dall'andamento di tali valori patrimoniali o mercati.

Rischio di variazione dei tassi

Gli investitori devono essere consapevoli che l'investimento in quote può riservare rischi connessi ai tassi d'interesse, che si potranno presentare nell'eventualità in cui si verificano oscillazioni dei tassi relativi alla valuta dei titoli o del fondo.

Rischi giuridici e politici

Per il fondo possono essere effettuati investimenti in ordinamenti giuridici nei quali il diritto lussemburghese non è applicato oppure in caso di controverse il foro competente non sia in Lussemburgo. I diritti e i doveri della Società di Gestione per conto del fondo che ne risultano possono variare da quelli che ne risulterebbero in Lussemburgo, a svantaggio del fondo o degli investitori.

Svilupi politici o giuridici, comprese le variazioni delle condizioni generali giuridiche in tali ordinamenti possono essere riconosciuti troppo tardi dalla Società di Gestione o per nulla riconosciuti oppure comportare limitazioni relativamente a valori patrimoniali acquistabili o già acquistati. Tali conseguenze si possono verificare anche in caso di modifica delle condizioni generali giuridiche per la Società di Gestione e/o la gestione del fondo in Lussemburgo.

Rischio operativo

Per il fondo può sussistere un rischio di perdita, ad esempio per via di processi interni inadeguati nonché per errori umani o da parte dei sistemi nella Società di Gestione o di terzi esterni. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e pertanto influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori.

Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutti i valori patrimoniali.

Rischio correlato alle persone chiave

Il patrimonio del fondo, il cui risultato di investimento si riveli molto positivo in un determinato periodo, deve questo successo anche all'abilità delle persone che lo gestiscono e alla correttezza delle decisioni dei gestori. L'insieme delle persone addette alla gestione del fondo è però soggetto a variazioni e i nuovi organi decisionali potrebbero agire con meno successo.

Variazione della politica di investimento

In seguito a una variazione della politica di investimento entro gli ambiti di investimento consentiti per il patrimonio del fondo, può variare anche la sostanza del rischio connesso con il patrimonio del fondo stesso.

Modifica del regolamento di gestione; liquidazione o fusione

La Società di Gestione si riserva il diritto di modificare il regolamento di gestione del fondo. Inoltre, ai sensi delle disposizioni del regolamento di gestione, ha facoltà di liquidare totalmente il fondo o di fonderlo con un altro fondo. Gli investitori corrono pertanto il rischio di non concludere il periodo di possesso programmato.

Rischio di credito

Il rischio di credito insito nelle obbligazioni o nei titoli di credito è riferito agli emittenti e viene valutato con un rating di solvibilità correlato all'emittente. Le obbligazioni o i titoli di credito emessi da emittenti con un rating più basso vengono solitamente considerati titoli con un rischio di credito più elevato e con una maggiore probabilità di insolvenza da parte dell'emittente rispetto ai titoli di emittenti con un rating migliore. Nel caso in cui un emittente di obbligazioni o titoli di credito abbia difficoltà finanziarie o economiche, queste potranno ripercuotersi sul valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può persino azzerarsi) e sui pagamenti effettuati per tali obbligazioni o titoli di credito (che possono persino azzerarsi). Inoltre, alcune obbligazioni o titoli di credito sono classificati come subordinati nella struttura finanziaria di un emittente. In caso di difficoltà finanziarie potrebbero quindi determinarsi delle perdite ingenti. Nel contempo, la probabilità che l'emittente adempia a tali obblighi è minore rispetto ad altre obbligazioni o titoli di credito. A propria volta, ciò comporta un'elevata instabilità dei prezzi di tali strumenti.

Rischio d'insolvenza dell'emittente

Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un investimento dipende anche dallo specifico andamento del rispettivo emittente. Pertanto, anche un'accurata selezione dei titoli non può ad esempio escludere la possibilità di perdite dovute al dissesto finanziario degli emittenti.

Rischi correlati ad operazioni su derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la conclusione di contratti futures o swap (inclusi i total return swap) comportano i seguenti rischi:

- Le variazioni di corso del valore sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto futures fino ad azzerarlo e questo può influire negativamente sul valore del patrimonio del fondo. Il fondo può subire perdite anche in seguito a variazioni di valore di un valore patrimoniale sottostante a uno swap o a un total return swap.
- L'eventuale necessaria conclusione di un'operazione di compensazione (saldo) comporta delle spese, che potrebbero ridurre il valore del patrimonio del fondo.
- L'effetto leva di opzioni, swap, contratti futures e altri derivati può avere sul patrimonio del fondo effetti più profondi che non l'acquisto diretto dei valori sottostanti.
- L'acquisto di opzioni comporta il rischio che l'opzione non venga esercitata, perché i prezzi dei valori sottostanti non si muovono in linea con le previsioni, pertanto il premio di opzione pagato dal fondo si estingue. In caso di vendita di opzioni sussiste il rischio che il fondo sia costretto all'acquisto dei valori patrimoniali a un prezzo superiore rispetto a quello attuale di mercato o a consegnare i medesimi a un prezzo inferiore a quello attuale di mercato. Il fondo subisce una perdita pari alla differenza di prezzo, al netto del premio di opzione riscosso.
- Anche nel caso dei contratti futures sussiste il rischio che alla loro scadenza il patrimonio del fondo subisca perdite in seguito a un andamento imprevisto del prezzo di mercato.

Rischio correlato all'acquisto di quote di fondi d'investimento

Nel caso di un investimento in quote di un fondo target si noti che i gestori dei singoli fondi target lavorano in modo indipendente l'uno dall'altro, pertanto più fondi target possono perseguire strategie d'investimento identiche o contrapposte. In tal modo i rischi esistenti si possono accumulare e le eventuali opportunità possono controbilanciarsi.

Rischi legati agli investimenti in contingent convertible

I contingent convertible ("CoCo") rientrano negli strumenti ibridi di capitale. Dalla prospettiva dell'emittente, come riserve di capitale contribuiscono a soddisfare determinati requisiti patrimoniali previsti dalla legge. In base alle condizioni di emissione, i CoCo vengono convertiti in azioni o

subiscono una svalutazione del capitale al verificarsi di determinati eventi scatenanti ("eventi trigger") collegati alle soglie di capitale di vigilanza. L'evento di conversione può essere determinato dalle autorità di vigilanza indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi trigger e dal controllo dell'emittente, qualora essa dubiti della capacità dell'emittente o di una società consociata di preservare la propria redditività a lungo termine (rischio di svalutazione/conversione).

Dopo un evento trigger, il recupero del capitale investito dipende essenzialmente dalla composizione dei CoCo. I CoCo potrebbero reincrementare il valore nominale svalutato del tutto o in parte mediante uno dei tre seguenti metodi: conversione in azioni, svalutazione temporanea o svalutazione permanente. La svalutazione temporanea è una svalutazione effettuata secondo restrizioni normative certe, a pieno titolo discrezionale. Ogni pagamento di cedola dopo l'evento trigger si riferisce al valore nominale ridotto. In determinate circostanze, un investitore in CoCo può anche subire perdite prima degli investitori in azioni e altri detentori di debito, che fanno riferimento allo stesso emittente.

In base ai requisiti minimi previsti dalla direttiva UE sui requisiti patrimoniali IV/requisiti di capitale (CRD IV/CRR), la struttura delle condizioni dei CoCo può essere complessa e variare da emittente a emittente e da obbligazione a obbligazione.

L'investimento nei CoCo comporta rischi aggiuntivi come:

- a) Rischio di discesa al di sotto dei trigger predeterminati (rischio di livello trigger)

La probabilità e il rischio di conversione o svalutazione sono determinati dal differenziale del trigger rispetto al coefficiente di capitale dell'emittente del CoCo richiesta in quel momento a fini normativi.

Secondo quanto indicato nel prospetto di emissione del CoCo, il trigger meccanico si verifica al raggiungimento del 5,125% o più del coefficiente di capitale.

Soprattutto se il trigger è alto, gli investitori in CoCo possono perdere il capitale investito, ad esempio nel caso di una svalutazione del valore nominale o della conversione in capitale proprio (azioni).

A livello di fondo ciò significa che il rischio effettivo della discesa di un trigger è difficile da valutare in anticipo. Ad esempio la quota di capitale proprio dell'emittente viene pubblicata solo trimestralmente e pertanto il differenziale effettivo del trigger rispetto alla quota del capitale prevista per legge è noto solo al momento della pubblicazione.

- b) Rischio di sospensione del pagamento della cedola (rischio di revoca della cedola)

L'emittente o l'autorità di vigilanza può sospendere in qualsiasi momento i pagamenti delle cedole. In tal caso, i mancati pagamenti delle cedole non verranno riprogrammati alla ripresa dei pagamenti. Per gli investitori in CoCo sussiste il rischio di non riscuotere tutti i pagamenti di cedole previsti al momento dell'acquisizione.

- c) Rischio di modifica della cedola (rischio di revisione della cedola)

Se alla data di scadenza specificata il CoCo non può essere riscattato dall'emittente del CoCo, l'emittente stesso può definire nuovamente le condizioni dell'emissione. Alla data di scadenza, l'importo della cedola può essere modificato, se l'emittente non la riscatta.

- d) Rischio derivato dalle disposizioni normative (rischio di un'inversione della struttura di capitale)

Nella CRD IV vengono stabiliti alcuni requisiti minimi per il capitale proprio delle banche. L'ammontare della riserva di capitale richiesta varia da paese a paese in conformità con le normative vigenti applicabili per l'emittente.

Secondo le diverse disposizioni nazionali a livello di fondi, la conversione può essere avviata in seguito al trigger discrezionale o alla sospensione dei pagamenti delle cedole in conformità con le normative applicabili per l'emittente. Per gli investitori in CoCo e gli investitori in generale sussiste un ulteriore fattore di incertezza che dipende dalle condizioni nazionali e dalla sola valutazione dell'autorità di vigilanza competente.

Inoltre, il parere dell'autorità di vigilanza competente nonché i singoli criteri presi in considerazione per formularlo non possono essere valutati in anticipo in modo esaustivo.

- e) Rischio di esercizio del riscatto o di blocco del riscatto da parte dell'autorità di vigilanza competente (rischio di estensione)

I CoCo sono titoli obbligazionari a lungo termine con durata illimitata e diritto di riscatto da parte dell'emittente a determinate scadenze indicate nel prospetto di emissione. L'esercizio del diritto di riscatto è una decisione discrezionale dell'emittente, che richiede tuttavia l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza prenderà una decisione in conformità alle normative applicabili.

Gli investitori possono rivendere il CoCo solo su un mercato secondario, che è associato ai rispettivi rischi di mercato e di liquidità.

- f) Rischio di capitale proprio e di subordinazione (rischio d'inversione della struttura del capitale)

Nel caso in cui i CoCo vengano convertiti in azioni, gli investitori diventano detentori di azioni quando si concretizza il trigger. In caso di insolvenza, i detentori di azioni potranno operare solo in maniera subordinata e dipendente dal resto delle risorse disponibili. Pertanto, in caso di conversione dei CoCo si può giungere ad una perdita completa del capitale.

- g) Rischio di una concentrazione di settori

A causa della struttura specifica dei CoCo, il rischio di concentrazione dei settori può derivare dalla distribuzione non omogenea delle esposizioni rispetto ai valori finanziari. Conformemente alle disposizioni di legge, i CoCo rientrano nella struttura di capitale degli istituti finanziari.

- h) Rischio di liquidità

I CoCo comportano un rischio di liquidità in condizioni di stress del mercato. Ciò è dovuto alla base di investitori speciali cui i CoCo si rivolgono e al volume di mercato complessivo inferiore rispetto alle obbligazioni usuali.

- i) Rischio di valutazione del rendimento

A causa della redimibilità flessibile dei CoCo la data utilizzata nel calcolo del rendimento non è certa. Per ogni data di riscatto sussiste il rischio che la scadenza dell'obbligazione venga rinviata e il calcolo del rendimento debba essere adattato alla nuova data. Questo può portare ad un cambiamento del rendimento.

- j) Rischio sconosciuto

Dato il carattere innovativo dei CoCo e la continua evoluzione del contesto normativo per gli istituti finanziari, potrebbero verificarsi rischi non prevedibili allo stato attuale.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento alla comunicazione dell'autorità europea di vigilanza del mercato e dei titoli (ESMA/2014/944) del 31 luglio 2014 riguardante i potenziali rischi sugli investimenti in strumenti contingent convertible.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità insorge qualora un determinato titolo risulti difficilmente vendibile. Fondamentalmente, quindi, si dovrebbero acquistare per un fondo esclusivamente i titoli rivendibili in ogni momento. Tuttavia, può accadere che in determinati periodi o in determinati segmenti di borsa subentrino difficoltà nel vendere singoli titoli al momento desiderato. Sussiste inoltre il rischio che titoli quotati in un segmento di mercato molto limitato registrino una notevole instabilità dei prezzi.

Rischio dei contraenti

Per il fondo possono presentarsi rischi nell'ambito di un vincolo contrattuale con un'altra parte (la cosiddetta controparte o contraente). In questo caso vi è il rischio che la controparte non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Questi rischi possono pregiudicare la performance del fondo e inoltre influire negativamente sul valore delle quote e sul capitale investito dagli investitori.

La stipula di contratti OTC ("over-the-counter") fuori borsa può esporre il fondo a rischi connessi alla solvibilità dei contraenti e alla loro capacità di rispettare le condizioni di detti contratti. Allo stesso modo, il fondo potrà stipulare operazioni in futures, opzioni e swap o impiegare altre tecniche derivate, come ad esempio total return swap, esponendosi al rischio che i contraenti non ottemperino ai rispettivi obblighi contrattuali.

In caso di bancarotta o di insolvenza di un contraente, il fondo può subire perdite significative dovute a ritardi nella liquidazione delle posizioni, tra cui il deprezzamento degli investimenti che si verifica quando un fondo rivendica i propri diritti. Sussiste inoltre la possibilità che l'utilizzo delle tecniche concordate venga interrotto a favore di quelle in vigore al momento della stipula degli accordi in seguito, ad esempio, a bancarotta, azioni illecite o modifiche legislative.

I fondi possono, tra l'altro, stipulare transazioni su OTC e mercati interdealer. La partecipazione a tali mercati non è soggetta, di norma, ad alcun controllo finanziario come nel caso della partecipazione a mercati regolati. Un fondo che investe in swap, total return swap, derivati, strumenti sintetici e altre transazioni OTC su questi mercati, si assume il rischio di credito del contraente ed è esposto anche al rischio di perdita. Tali rischi possono differenziarsi in misura notevole rispetto a quelli relativi alle transazioni sui mercati regolati, poiché la copertura di questi ultimi viene assicurata da garanzie, valutazione giornaliera mark-to market, liquidazione giornaliera e relativa segregazione, nonché requisiti di capitale minimo. Le transazioni concluse direttamente tra due contraenti di norma non beneficiano di questa forma di tutela.

Inoltre il fondo è esposto al rischio che il contraente non esegua la transazione secondo quanto concordato, a causa di un dissenso relativo alle condizioni contrattuali (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno in buona fede) oppure a causa di un problema di credito o di liquidità. Ciò può causare perdite a carico del relativo fondo. Il rischio del contraente aumenta per i contratti con periodi di scadenza prolungati, poiché possono verificarsi eventi che ostacolano l'accordo, oppure nel caso in cui il fondo abbia orientato le proprie transazioni su un unico contraente o su un piccolo gruppo di contraenti.

In caso di insolvenza della controparte, il fondo comparto può essere soggetto a oscillazioni di mercato sfavorevoli durante l'esecuzione di transazioni sostitutive. Il fondo può concludere una transazione con qualsiasi contraente. Inoltre può concludere un numero illimitato di transazioni con un unico contraente. La possibilità del fondo di concludere transazioni con qualsiasi contraente, l'assenza di valutazione significativa e indipendente sulle caratteristiche finanziarie del contraente, nonché l'assenza di un mercato regolato per la stipula di accordi, possono aumentare il potenziale di perdita del fondo.

Rischio correlato all'utilizzo di operazioni di prestito titoli e operazioni repo

Nel caso in cui il contraente di un'operazione di prestito titoli o di un'operazione repo dovesse risultare inadempiente, il fondo può subire una perdita nella misura in cui i proventi derivanti dalla vendita delle garanzie detenute dal fondo in relazione all'operazione di prestito titoli o all'operazione repo siano inferiori ai titoli rimanenti. Inoltre, in caso di bancarotta o di procedimenti analoghi ai danni del contraente dell'operazione di prestito titoli o dell'operazione repo o in caso di qualsiasi altro tipo di inadempimento al rimborso dei titoli, il fondo potrebbe subire perdite, ad esempio perdita di interessi o perdita del titolo corrispondente, nonché perdite associate alle spese di inadempimento e di esecuzione relative all'operazione di prestito titoli o all'operazione repo. Si presuppone che il ricorso all'acquisto con opzione di riacquisto o con un accordo di riacquisto inverso e accordo di prestito titoli non abbia alcuna influenza considerevole sulla performance del fondo. Tuttavia potrebbe avere un'influenza significativa, positiva o negativa, sul valore patrimoniale netto del fondo.

Rischi correlati alla ricezione di garanzie

Il fondo riceve garanzie per operazioni su derivati, operazioni di prestito titoli e operazioni repo. I derivati, i titoli concessi in prestito o a pronti contro termine possono accrescere il loro valore. In questo caso, le garanzie presentate potrebbero non essere più sufficienti a coprire per l'intero ammontare la richiesta di consegna o rtrasferimento da parte del fondo nei confronti del contraente.

Il fondo può depositare coperture in forma liquida in conti vincolati, nonché investire in titoli di stato di alta qualità o in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata. L'istituto di credito nel quale sono custoditi i depositi bancari può tuttavia diventare insolvente. I titoli di stato e i fondi del mercato monetario possono avere un andamento negativo. Al termine dell'operazione, le garanzie investite potrebbero non essere più disponibili per l'intero ammontare, sebbene esse debbano essere restituite dal fondo nell'ammontare originariamente garantito. Il fondo può quindi essere tenuto ad aumentare le garanzie all'importo garantito e pertanto a compensare le perdite subite a causa dell'investimento.

Rischi correlati alla gestione di coperture

La gestione di tali coperture richiede l'impiego di sistemi e la definizione di determinati processi. In caso di fallimento di tali processi oppure di errore umano o di sistema nella Società di Gestione o di terzi esterni nell'ambito della gestione delle garanzie può determinarsi il rischio che le garanzie perdano valore e non siano più sufficienti a coprire per l'intero ammontare la richiesta di consegna o di restituzione da parte del fondo nei confronti del contraente.

Principi d'investimento

Politica d'investimento

Il patrimonio del fondo viene investito secondo il principio della diversificazione del rischio in base ai criteri della politica d'investimento indicati nella sezione specifica del regolamento di gestione e conformemente alle opportunità d'investimento e ai limiti agli investimenti indicati nell'articolo 4 del regolamento di gestione.

Benchmark di performance

Per confrontare la performance, il fondo può utilizzare un indice finanziario come benchmark di performance, senza cercare di riprodurre la composizione di tale indice. Se il fondo viene utilizzato come indice della performance, è necessario fare riferimento alla sezione specifica del prospetto per ulteriori informazioni in merito. Se si utilizza un indice finanziario nell'ambito di una strategia di investimento, la politica d'investimento del fondo rifletterà questo approccio (vedere anche il paragrafo "Uso degli indici finanziari" del presente prospetto).

Tecniche per una gestione efficiente del portafoglio

Ai sensi della circolare CSSF 14/592, per il fondo è possibile impiegare tecniche per una gestione efficiente del portafoglio. Tra di esse rientrano, tra l'altro, tutte le forme di operazioni su derivati, nonché operazioni di prestito titoli e operazioni repo (operazioni di finanziamento tramite titoli). Attualmente non vengono impiegate operazioni di finanziamento tramite titoli diverse da quelle qui indicate, come ad esempio operazioni di marginazione, operazioni buy-sell back o sell-buy back. Se in futuro la Società di Gestione farà uso di tali operazioni di finanziamento tramite titoli, il prospetto verrà conseguentemente adattato.

Il ricorso a operazioni di finanziamento tramite titoli avviene in conformità ai requisiti normativi stabiliti, in particolare, dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo e a modifica del Regolamento (UE) 648/2012 (Regolamento SFT).

Utilizzo di derivati

Qualora sia disponibile un adeguato sistema di gestione dei rischi, il fondo potrà investire in tutti i derivati ammessi ai sensi della Legge del 2010 riconducibili a valori patrimoniali che possono essere acquistati per il fondo o che derivano da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, di cui fanno parte in particolare opzioni, contratti financial futures e swap, (inclusi total return swap) nonché combinazioni degli stessi. I derivati potranno essere impiegati non solo con finalità di copertura, ma anche far parte della strategia di investimento.

La negoziazione di derivati verrà utilizzata nell'ambito dei limiti di investimento e servirà per una gestione efficiente del patrimonio del fondo e per la gestione delle durate e dei rischi degli investimenti.

Swap

La Società di Gestione può, per conto del fondo e nel rispetto dei criteri di investimento, stipulare operazioni di

- swap su tassi d'interesse,
- swap su valute,
- equity swap,
- total return swap oppure
- credit default swap.

Le operazioni di swap sono contratti di scambio che prevedono lo scambio di valori patrimoniali o dei rischi sottostanti alla transazione tra le controparti.

Total return swap

Un total return swap ("swap del rendimento complessivo") è un derivato per cui una controparte trasferisce ad altri il rendimento complessivo di una passività di riferimento, compresi i redditi da interessi e commissioni, utili e perdite da oscillazioni di corso nonché le perdite di credito.

Qualora il fondo si avvalga della possibilità di utilizzare total return swap o altri derivati con caratteristiche analoghe che hanno un'influenza significativa sull'attuazione della strategia di investimento, è possibile reperire informazioni su tale strategia o sulla controparte nella sezione specifica del presente prospetto e nel rendiconto annuale. Il ricorso a total return swap avviene in conformità ai requisiti normativi, in particolare alle disposizioni del Regolamento SFT.

Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption è il diritto, ma non l'obbligo, di subentrare in un determinato momento o entro una determinata scadenza in uno swap con condizioni esattamente specificate.

Credit default swap

I credit default swap sono strumenti derivati di credito, che permettono di trasferire ad altri un potenziale volume di insolvenze. Come contropartita all'assunzione del rischio di insolvenza, il venditore del rischio riconosce un premio alla propria controparte.

Per il resto vale quanto detto per gli swap.

Strumenti finanziari cartolarizzati in titoli

La Società di Gestione può acquistare gli strumenti finanziari precedentemente descritti anche se sono stati garantiti con titoli. In tal caso le operazioni che hanno per oggetto strumenti finanziari possono essere costituite anche solo parzialmente da titoli (ad esempio obbligazioni con warrant). Le presenti indicazioni riguardanti le opportunità e i rischi sono valide per tali strumenti finanziari garantiti, considerando tuttavia che il rischio di perdita per gli strumenti finanziari garantiti è limitato al valore del titolo.

Operazioni su derivati OTC

La Società di Gestione può effettuare sia operazioni con derivati, che sono quotati ufficialmente in borsa o negoziati su altri mercati organizzati, sia operazioni over-the-counter (OTC). Viene applicata una procedura che consente una valutazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC.

Operazioni di prestito titoli e operazioni repo (operazioni di finanziamento tramite titoli)

Al fondo è consentito cedere per un periodo di tempo definito titoli del proprio patrimonio a una controparte, previa corresponsione di un compenso corrispondente al valore di mercato. Il fondo garantisce che tutti i titoli trasferiti nell'ambito di un prestito titoli possano essere ritrasferiti in qualsiasi momento e che tutti gli accordi di prestito titoli conclusi possano essere terminati in qualsiasi momento.

a) Operazioni di prestito titoli

Il fondo potrà concludere operazioni di prestito titoli se le sue direttive di investimento non contengono ulteriori limitazioni nella sezione specifica seguente. I relativi limiti sono indicati nella circolare CSSF 08/356 nella versione attualmente in vigore. Di norma le operazioni di prestito titoli possono essere condotte solo in relazione a valori patrimoniali ammessi ai sensi della Legge del 2010 e delle direttive di investimento del fondo.

Tali operazioni potranno essere effettuate con una o più delle seguenti finalità: (i) diminuzione del rischio, (ii) diminuzione dei costi e (iii) raggiungimento di un aumento del capitale o dei profitti con un grado di rischio che corrisponde al profilo di rischio del fondo e alla normativa ad esso applicabile relativa alla diversificazione del rischio. Di norma, fino all'80% dei titoli del fondo può essere ceduto al contraente nell'ambito di

operazioni di prestito titoli. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto, in funzione della domanda sul mercato, di cedere fino al 100% dei titoli del fondo ai contraenti a titolo di prestito.

Un prospetto delle quote di utilizzo effettive aggiornate è ricavabile dalla pagina Internet della Società di Gestione www.dws.com.

Le operazioni di prestito titoli potranno essere effettuate in relazione ai valori patrimoniali del fondo premesso che (i) il volume di transazioni sia sempre mantenuto a un valore adeguato o sia possibile pretendere il rimborso dei titoli prestati in modo tale che il fondo sia sempre in grado di adempiere ai propri obblighi di rimborso, (ii) tali operazioni non mettano in pericolo la gestione del patrimonio del fondo in accordo con la politica d'investimento del fondo. I rischi di tali operazioni saranno guidati nell'ambito del processo di gestione del rischio della Società di Gestione.

Il fondo potrà concludere operazioni di prestito titoli solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il fondo potrà dare in prestito titoli solamente tramite un sistema standardizzato gestito da una stanza di compensazione riconosciuta o un programma di prestito titoli gestito da un istituto finanziario di prim'ordine, a condizione che l'istituto finanziario sia specializzato in tale tipo di operazioni e sia soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.
- Il beneficiario del prestito dovrà essere soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.
- Il rischio del contraente derivante da una o più operazioni di prestito titoli nei confronti di un unico contraente (che per chiarezza potrà essere ridotto tramite l'utilizzo di coperture) non potrà superare, se si tratta di un istituto finanziario compreso nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010, il 10% del valore patrimoniale del fondo o, in tutti gli altri casi, il 5% del suo valore patrimoniale.

La Società di Gestione pubblica il valore complessivo dei titoli prestati nelle relazioni annuali e semestrali.

Le operazioni di prestito titoli possono essere condotte anche in modo sintetico ("prestito sintetico in titoli"). Si ha un prestito sintetico in titoli quando un titolo che fa parte di un fondo viene venduto a un contraente al prezzo attuale di mercato. La vendita viene effettuata a condizione che il fondo acquisti contemporaneamente dalla controparte un'opzione, garantita per iscritto senza alcuna leva, che autorizza tale fondo ad esigere in futuro la consegna di titoli dello stesso tipo, qualità e quantità corrispondenti a quelli venduti. Il prezzo dell'opzione ("prezzo dell'opzione") corrisponde al prezzo attuale di mercato della vendita dei titoli al netto a) della tassa sui prestiti in titoli, b) dei ricavi (ad esempio dividendi, pagamenti di interessi, corporate action)

sui titoli che in caso di esercizio dell'opzione possono essere reclamati, e c) dei costi di esercizio associati all'opzione. L'esercizio dell'opzione ha luogo nel corso di validità del prezzo di esercizio. Se nel corso di validità dell'opzione il titolo che sta alla base del prestito sintetico viene venduto in conseguenza dell'applicazione della strategia d'investimento, questa operazione può realizzarsi anche mediante la vendita dell'opzione al prezzo prevalente di mercato al netto dei costi di esercizio.

Possono essere concluse operazioni di prestito titoli anche in relazione a singole classi di quote tenendo in considerazione le loro particolari caratteristiche e/o profili dell'investitore, nell'ambito delle quali tutti i diritti sui proventi e le coperture maturano a livello della classe di quote corrispondente.

b) Operazioni repo

Il fondo, se nella successiva sezione specifica non è determinato diversamente, potrà (i) realizzare operazioni repo che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli e contengono il diritto o l'obbligo del venditore a riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a prezzo e condizioni concordati da entrambe le parti e (ii) aderire ad operazioni repo inverse che consistono in operazioni a termine alla cui scadenza il venditore (contraente) sarà obbligato al riacquisto dei titoli venduti e il fondo alla restituzione dei titoli ottenuti nell'ambito della transazione (complessivamente "operazione repo"). Tali operazioni potranno essere effettuate con una o più delle seguenti finalità: (i) ottenimento di proventi ulteriori (ii) investimenti in denaro garantiti a breve termine. Nell'ambito di tali operazioni è possibile di regola il trasferimento di un massimo del 50% dei titoli contenuti nel fondo contro corrispettivo (nel caso di operazioni repo) come pure acquisire titoli contro disponibilità liquida nell'ambito dei limiti di investimento di volta in volta in vigore (nel caso di operazioni repo inverse). La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto, in funzione della domanda sul mercato, di trasferire a un cessionario contro corrispettivo anche fino al 100% dei titoli contenuti nel fondo (nel caso di operazioni repo) ovvero di acquisire titoli contro disponibilità liquida nell'ambito dei limiti di investimento di volta in volta in vigore (nel caso di operazioni repo inverse).

La Società di Gestione può richiedere dati sulla quota di valori patrimoniali gestiti che presumibilmente verranno utilizzati in tali operazioni.

Il fondo, nell'ambito di singole operazioni repo o di una serie continua di tali operazioni potrà operare sia come acquirente che come venditore. La partecipazione a tali transazioni è soggetta tuttavia alle seguenti condizioni:

- (i) Il fondo potrà acquistare o vendere titoli nell'ambito di un'operazione repo solamente se il contraente della transazione è soggetto a regole di vigilanza considerate dalla CSSF equivalenti a quelle del diritto comunitario.
- (ii) Il rischio del contraente derivante da una o più operazioni repo nei confronti di un unico contraente (che per chiarezza potrà essere ridotto tramite l'utilizzo di coperture) non potrà superare, se si tratta di un istituto finanziario compreso nell'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), della Legge del 2010, il 10% del valore patrimoniale del fondo e, in tutti gli altri casi, il 5% del suo valore patrimoniale.
- (iii) Durante il periodo di validità di un'operazione repo, il fondo, coinvolto in quanto acquirente, potrà vendere i titoli che costituiscono l'oggetto del contratto solo a seguito dell'esercizio, da parte del contraente, del suo diritto al riacquisto o alla scadenza del termine per il riacquisto, salvo la disponibilità per il fondo di altri strumenti di copertura.
- (iv) I titoli acquisiti dal fondo nell'ambito di una operazione repo dovranno essere conformi alla politica d'investimento e ai limiti d'investimento del fondo e limitarsi a:
 - certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario ai sensi della definizione nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007;
 - obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o loro enti territoriali pubblici o istituzioni sovranazionali e autorità a livello dell'Unione europea, regionale o internazionale;
 - quote di un OIC che investe in strumenti del mercato monetario, calcola giornalmente il valore patrimoniale netto e dispone di un rating pari ad AAA o equiparabile;
 - obbligazioni di emittenti non statali che dispongono di liquidità adeguata e
 - azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, se tali azioni fanno parte di un indice rilevante.

La Società di Gestione pubblica alla data di riferimento delle proprie relazioni annuali e semestrali il valore complessivo delle operazioni repo in essere.

Possono essere concluse operazioni repo anche in relazione a singole classi di quote tenendo in considerazione le loro particolari caratteristiche e/o profili dell'investitore, nell'ambito delle quali tutti i diritti sui proventi e le coperture maturano a livello della classe di quote corrispondente.

Scelta dei contraenti

La conclusione di operazioni su derivati OTC compresi i total return swap, operazioni di prestito titoli e operazioni repo è consentita solamente con istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla base di contratti quadro standardizzati. I contraenti, indipendentemente dalla loro

forma giuridica, devono sottoporsi alla sorveglianza continua di un ufficio pubblico, essere finanziariamente solidi e disporre di una struttura organizzativa e delle risorse necessarie alla prestazione dei servizi richiesti. In generale, tutti i contraenti hanno la propria sede centrale in Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G20 o a Singapore. È inoltre necessario che o il contraente stesso o la relativa società madre disponga dell'Investment Grade Rating di una delle principali agenzie di rating.

Gestione delle coperture per operazioni con derivati OTC e tecniche per una gestione efficiente del portafoglio

Nelle operazioni con derivati OTC e nelle operazioni repo inverse, il fondo potrà ricevere coperture per la riduzione del rischio della controparte. Il fondo nell'ambito delle proprie operazioni di prestito titoli, dovrà ricevere per il periodo di durata dell'accordo coperture del valore corrispondenti ad almeno il 90% del valore complessivo dei titoli prestati (tenendo in considerazione interessi, dividendi, altri possibili diritti ed eventuali commissioni concordate o importi di trasferimento minimi).

A garanzia degli obblighi assunti, il fondo potrà accettare tutte le coperture conformi, in particolare, alle disposizioni delle circolari CSSF 08/356, 11/512 e 14/592 nella versione attualmente in vigore.

I. In caso di prestito titoli, tali coperture dovranno essere ricevute prima o al momento del trasferimento dei titoli prestati. Il trasferimento dei titoli potrà avvenire prima della ricezione delle coperture se i titoli sono prestati tramite uffici di intermediazione che assicurano la regolare conclusione dell'operazione. Tali uffici di intermediazione potranno prestare le coperture al posto del beneficiario del prestito.

II. Di norma le coperture per le operazioni di prestito titoli, operazioni repo inverse e operazioni con derivati OTC (escluse le operazioni valutarie a termine) dovranno essere prestate in una delle seguenti forme:

- valori patrimoniali liquidi quali disponibilità liquide, depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario come definiti nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, crediti e garanzie esigibili a prima richiesta rilasciati da istituti di credito di prim'ordine non collegati con il contraente oppure obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dai relativi enti territoriali ovvero da istituzioni sovranazionali e autorità a livello comunale, regionale o internazionale (indipendentemente dalla loro scadenza residua);
- quote di un OIC che investe in strumenti del mercato monetario, calcola giornalmente il valore patrimoniale netto e dispone di un rating pari ad AAA o equiparabile;

- quote di un OICVM che investe principalmente nelle obbligazioni/azioni indicate nei due punti seguenti;
- obbligazioni (indipendentemente dalla relativa scadenza residua) emesse o garantite da emittenti di prim'ordine con adeguata liquidità; oppure
- azioni ammesse o negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o in una borsa di uno Stato membro dell'OCSE, se tali azioni fanno parte di un indice rilevante.

III. Le coperture che non sono poste in forma di disponibilità liquida o quote di OIC o OICVM devono essere emesse da una persona giuridica non collegata con il contraente.

Tutte le coperture ricevute che non siano disponibili liquide, devono essere ad alta liquidità e negoziate a un prezzo trasparente su un mercato regolamentato o nell'ambito di un sistema di negoziazione multilaterale, per poter essere vendute a un prezzo vicino alla valutazione definita prima della vendita. Inoltre, le coperture ricevute devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 56 della direttiva OICVM.

IV. Se la copertura è stata messa a disposizione in forma di disponibilità liquida e per la Società si determina in tal modo nei confronti del gestore di tale copertura un rischio di credito, quest'ultimo è soggetto alla limitazione del 20% indicata nell'articolo 43, paragrafo 1, della Legge del 2010. Inoltre la custodia di tali coperture in forma liquida non potrà essere effettuata dal contraente, a meno che tale garanzia sia tutelata giuridicamente dalle conseguenze di un mancato pagamento.

V. La custodia di coperture in forma non liquida non potrà essere effettuata dal contraente, a meno che tali garanzie siano separate in modo opportuno dal patrimonio proprio del contraente.

VI. Le coperture emesse devono essere adeguatamente diversificate in relazione a emittenti, paesi e mercati. Se una copertura soddisfa una serie di criteri, come gli standard relativi a liquidità, valutazione, solvibilità dell'emittente, correlazione e diversificazione, può essere compensata con l'impegno lordo del contraente. In tal caso il suo valore potrà ridursi, in funzione dell'instabilità dei prezzi del titolo, di una percentuale (una "commissione" o "haircut") che dovrà compensare, tra l'altro, le oscillazioni di breve termine del valore dell'impegno e della copertura. Di norma sulle coperture in forma liquida non si calcolano commissioni.

Si ritiene soddisfatto il criterio della diversificazione adeguata relativamente alla concentrazione degli emittenti quando il fondo di una controparte riceve, nell'ambito della gestione efficiente del portfolio o di operazioni con derivati OTC, un paniere di coperture (Collateral Basket) nel quale il valore complessivo massimo delle posizioni aperte nei confronti di un determinato emittente non

superi il 20% del valore patrimoniale netto. Se il fondo dispone di diverse controparti, i vari panieri di coperture dovranno essere aggregati per calcolare la soglia del 20% per il valore complessivo delle posizioni aperte nei confronti di un singolo emittente.

VII. Sui valori patrimoniali che la Società di Gestione accetta come coperture si applica una strategia per la valutazione delle riduzioni ("strategia haircut").

Le riduzioni applicate sulle coperture si orientano quindi su:

- l'affidabilità creditizia del contraente,
- la liquidità delle coperture,
- la relativa instabilità dei prezzi,
- la solvibilità dell'emittente e/o
- il paese o il mercato in cui la copertura viene negoziata.

Di norma, sulle coperture presentate in correlazione a operazioni su derivati OTC viene calcolata una commissione pari almeno al 2%, ad esempio per titoli di stato a breve termine con ottima solvibilità. Di conseguenza, il valore di tali coperture deve superare il valore del credito garantito di almeno il 2% e raggiungere dunque una percentuale di sovrassicurezza pari almeno al 102%. Per i titoli con scadenze più a lungo termine o i titoli di emittenti con una valutazione peggiore viene calcolata una commissione proporzionalmente maggiore, che attualmente può raggiungere il 33%, e di conseguenza anche la percentuale di sovrassicurezza dovrà essere pari al 133%. Nell'ambito delle operazioni su derivati OTC la sovrassicurezza di norma è compresa nel seguente intervallo:

Operazioni su derivati OTC

Percentuale di sovrassicurezza dal 102% al 133%

Per quanto riguarda le operazioni di prestito titoli, nel caso i contraenti e le coperture garantiscano un'ottima solvibilità, talvolta è possibile ottenere una compensazione completa, mentre nel caso di azioni e altri titoli con una valutazione peggiore, tenendo conto della solvibilità dei contraenti, possono essere calcolate commissioni superiori. Nell'ambito delle operazioni di prestito titoli la sovrassicurezza di norma è calcolata in base alle seguenti fasce:

Operazioni di prestito titoli

Percentuale di sovrassicurezza per titoli di stato con ottima solvibilità:	dal 103% al 105%
Percentuale di sovrassicurezza per titoli di stato con grado di investimento inferiore:	dal 103% al 115%
Percentuale di sovrassicurezza per obbligazioni societarie con ottima solvibilità:	105%

Percentuale di sovrassicurezza per obbligazioni societarie con grado d'investimento inferiore	dal 107% al 115%
Percentuale di sovrassicurezza per Blue Chips e Mid Caps	105%

VIII. A intervalli regolari, almeno ogni anno, le riduzioni applicate vengono verificate in termini di congruità e, se necessario, vengono opportunamente adeguate.

IX. Il fondo (o il suo rappresentante) effettua giornalmente la valutazione delle coperture ottenute. Il contraente, se il valore delle coperture ottenute sembrerà non essere sufficiente rispetto all'importo da coprire, dovrà rapidamente porre a disposizione ulteriori garanzie. Se opportuno, si terrà conto dei rischi di cambio o di mercato collegati ai valori patrimoniali accettati come copertura mediante il ricorso a margini di copertura.

Le garanzie quotate in borsa, ovvero quotate o negoziate su un altro mercato organizzato nonché i diritti di opzione per il fondo, vengono valutate alla quotazione di chiusura del giorno precedente ovvero alla quotazione di chiusura del giorno stesso, purché sia disponibile al momento della valutazione. La valutazione viene conseguentemente effettuata al fine di ottenere un valore delle coperture il più possibile legato al mercato.

X. Le coperture vengono custodite dalla banca depositaria oppure da un subdepositario della banca depositaria. Le coperture in forma liquida sotto forma di depositi bancari possono essere detenute in conti vincolati presso la banca depositaria del fondo o presso un altro istituto di credito dietro l'approvazione del fondo di custodia, a condizione che tale istituto di credito sia soggetto alla sorveglianza dell'Autorità di vigilanza e non sia collegato all'emittente delle coperture.

Il fondo garantisce di poter far valere i propri diritti in relazione alle coperture qualora si verificino fatti che rendano necessari l'esercizio del diritto; ciò significa che la copertura deve essere sempre disponibile o direttamente o tramite l'ufficio di intermediazione di un istituto finanziario di prim'ordine o una Società affiliata al 100% di tale istituto, in una forma tale che consenta al fondo di impossessarsi o liquidare i valori patrimoniali posti a garanzia qualora il contraente non rispetti i suoi obblighi relativi alla restituzione dei titoli prestatati.

XI. Il reinvestimento di coperture in forma liquida può essere effettuato solo in titoli di Stato di alta qualità o in fondi del mercato monetario con struttura a breve durata. Inoltre è possibile investire in coperture in forma liquida sotto forma di operazioni repo inverse con un istituto di credito che garantisca in ogni momento il recupero del deposito maturato. Per contro, le garanzie in titoli non possono essere né vendute, né altrimenti messe a disposizione o costituite come garanzia.

XII. Un fondo che accetta coperture per almeno il 30% dei propri valori patrimoniali, dovrebbe verificare il rischio collegato nell'ambito di regolari stress test che vengono eseguiti in condizioni di liquidità normali o straordinarie per valutare le conseguenze delle variazioni del valore di mercato e del rischio di liquidità connesso alle coperture. La strategia per gli stress test di liquidità dovrebbe contenere disposizioni in merito ai seguenti aspetti:

- piano per l'analisi dello scenario dello stress test, comprensivo di analisi di calibrazione, certificazione e sensibilità;
- approccio empirico per la valutazione delle conseguenze, compreso il back-testing delle valutazioni sul rischio di liquidità;
- frequenza dei rendiconti e limiti di comunicazione/soglia(e) di tolleranza sulle perdite; e
- misure per il contenimento delle perdite, compresa la strategia haircut e la protezione dal gap risk.

Uso degli indici finanziari

Se previsto nella sezione specifica del prospetto, l'obiettivo della politica d'investimento potrebbe essere quello di replicare un determinato indice o un indice facendo ricorso all'effetto leva. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicizzato in modo adeguato.

In caso di replica di un indice, la frequenza di adeguamento della composizione dell'indice dipende dall'indice stesso. Di norma l'adeguamento avviene su base semestrale, trimestrale o mensile. La replica e l'adeguamento della composizione dell'indice possono comportare costi aggiuntivi che possono ridurre il valore del patrimonio del fondo.

Gestione dei rischi

Nell'ambito di questo fondo viene applicata una procedura di gestione dei rischi che consente alla Società di Gestione di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento e alla loro quota sul profilo di rischio globale del portafoglio d'investimento.

La Società di Gestione monitora il fondo in conformità ai requisiti contenuti nel regolamento 10-04 della CSSF e nelle direttive lussemburghesi o europee emesse di volta in volta, in particolare nella circolare CSSF 11-512 del 30 maggio 2011 e nelle "Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS" del Committee of European Securities Regulators (CESR/10-788), nonché nella circolare CSSF 14-592 del 30 settembre 2012. La Società di Gestione garantisce per il fondo che il rischio generale correlato agli strumenti finanziari derivati non superi il limite del

100% del patrimonio netto del fondo come stabilito dall'articolo 42, paragrafo 3, della Legge del 2010 e che pertanto il rischio di mercato del fondo non superi complessivamente il 200% del rischio di mercato del portafoglio di riferimento senza derivati, nel caso dell'approccio del VaR relativo, o il 20%, nel caso dell'approccio del VaR assoluto.

L'approccio di gestione dei rischi applicato al fondo è riportato nella sezione specifica del prospetto del fondo in questione.

Sostanzialmente la Società di Gestione mira a evitare che, mediante l'impiego di derivati, il livello di investimento del patrimonio del fondo aumenti di oltre il doppio del valore del patrimonio del fondo (di seguito "effetto leva"), salvo diverse disposizioni riportate nella sezione specifica del prospetto.

Tuttavia tale effetto leva subisce oscillazioni in funzione delle condizioni di mercato e/o di cambiamenti di posizione (ad es. per garantirsi da oscillazioni di mercato svantaggiose), per cui si potrebbe verificare il superamento della soglia prefissata, nonostante la costante sorveglianza esercitata dalla Società di Gestione.

Inoltre, esiste l'opportunità per il fondo di prendere in prestito il 10% del proprio patrimonio netto, purché si tratti di assunzioni di prestito temporanee.

Un maggiore impegno complessivo può aumentare significativamente sia le opportunità che i rischi di un investimento (cfr. in particolare le note sui rischi del paragrafo "Rischi correlati ad operazioni su derivati").

Potenziali conflitti di interesse

In ottemperanza alle procedure e alle misure di gestione del conflitto applicabili, la Società di Gestione, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Consiglio di Sorveglianza della Società di Gestione, la direzione, il gestore del fondo, gli uffici di collocamento nominati e le persone delegate al collocamento, la banca depositaria ed eventualmente il consulente d'investimento, l'ufficio di amministrazione, i detentori di quote, nonché tutte le società affiliate e collegate, i rappresentanti o i delegati degli uffici e delle persone sopra indicate ("**persone collegate**") possono:

- effettuare tra di loro o per il fondo operazioni finanziarie e bancarie nonché altre transazioni, come derivati, operazioni di prestito titoli e operazioni repo su titoli o stipulare contratti corrispondenti relativi, tra l'altro, a investimenti in titoli del fondo o investimenti di una persona collegata in una società o in un organismo i cui investimenti sono parte integrante del patrimonio del fondo o che partecipano a detti contratti o operazioni;

- effettuare per conto proprio o di terzi investimenti in quote, titoli o valori patrimoniali assimilabili agli elementi costitutivi del patrimonio del fondo e negoziarli;
- partecipare a proprio nome o a nome di altri all'acquisto o alla vendita di titoli o ad altri investimenti nel o del patrimonio del fondo, tramite o con la Società di Gestione o la banca depositaria o una società affiliata, una società collegata, un rappresentante o un delegato delle stesse.

I valori patrimoniali del patrimonio del fondo possono essere depositati sotto forma di attività liquide o di titoli presso una persona collegata, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative alla banca depositaria. Le attività liquide del patrimonio del fondo possono essere investite in certificati di deposito emessi da una persona collegata o in depositi bancari da questa offerti. Anche le operazioni bancarie o assimilabili potranno essere eseguite con o tramite una persona collegata. Le società del gruppo Deutsche Bank e/o i loro dipendenti, rappresentanti, le società collegate o affiliate di società del gruppo Deutsche Bank ("appartenenti al gruppo DB") possono essere le controparti di transazioni o contratti con derivati della Società di Gestione ("controparte"). In alcuni casi, per la valutazione di tali transazioni o contratti con derivati, può essere necessaria una controparte, che può fungere da base di calcolo di determinati valori patrimoniali del patrimonio del fondo. La Società di Gestione è consapevole del fatto che gli appartenenti al gruppo DB, dal momento che diventano contraenti e/o preparano tali informazioni, possono incorrere in conflitti di interesse. La valutazione verrà adeguata ed eseguita in modo verificabile. La Società di Gestione ritiene che i suddetti conflitti si possano trattare adeguatamente, partendo dal presupposto che il Contraente possieda l'idoneità e la competenza necessarie per la stesura delle valutazioni.

Sulla base degli accordi di volta in volta previsti, gli appartenenti al gruppo DB potranno anche essere membri del Consiglio di Amministrazione o membri del Consiglio di Sorveglianza, degli uffici di collocamento, degli uffici di subcollocamento, della banca depositaria, della banca subdepositaria, gestori del fondo o consulenti di investimento e fornire alla Società di Gestione operazioni finanziarie e bancarie. La Società di Gestione è consapevole del fatto che le funzioni svolte dagli appartenenti al gruppo DB nei confronti della Società di Gestione possono originare conflitti di interesse. Tutti gli appartenenti al gruppo DB si sono impegnati in tali evenienze ad adoperarsi nel relativo ambito per la giusta risoluzione di questi conflitti di interesse (ognuno in relazione alle proprie responsabilità e funzioni) e a non pregiudicare gli interessi della Società di Gestione e dei detentori di quote. La Società di Gestione ritiene che gli appartenenti al gruppo DB abbiano l'idoneità e la competenza necessarie per ottemperare a tale compito.

La Società di Gestione ritiene che gli interessi della Società di Gestione e dei suddetti uffici possano entrare in conflitto. La Società di Gestione ha, pertanto, attuato le misure adeguate per prevenire i conflitti di interesse. Nel caso di conflitti di interesse inevitabili, la Società di Gestione si adopererà affinché tali conflitti di interesse vengano trattati in maniera equa e risolti a favore del fondo. La Società di Gestione adotta il principio di intraprendere tutte le misure adeguate per l'istituzione di strutture organizzative e per l'applicazione di misure amministrative efficaci con le quali sia possibile identificare, gestire e monitorare i conflitti. Inoltre, l'amministrazione della Società di Gestione deve pertanto garantire responsabilmente che i sistemi, i controlli e le procedure applicati dalla Società per l'identificazione, il monitoraggio e la soluzione dei conflitti di interesse siano adeguati.

Per il fondo, in riferimento al rispettivo patrimonio, si potranno effettuare operazioni con o tra persone collegate, a condizione che tali operazioni siano realizzate nel pieno interesse degli investitori.

Conflitti di interesse particolari in relazione alla banca depositaria ovvero alle banche subdepositarie

La banca depositaria fa parte di un gruppo internazionale di società e aziende che nell'ambito delle proprie attività quotidiane opera per un gran numero di clienti e per proprio conto. Ciò può generare conflitti di interesse effettivi o potenziali. I conflitti di interesse si verificano quando la banca depositaria o una società ad essa collegata svolgono attività nell'ambito del contratto con la banca depositaria o di specifiche norme contrattuali o di altra natura. Tali attività comprendono:

- i) la fornitura di servizi di nominee, gestione, registrazione, trasferimento, ricerca, prestito titoli e gestione degli investimenti, consulenza finanziaria e/o altri tipi di servizi di consulenza per il fondo;
- ii) l'esercizio di operazioni bancarie, di vendita e negoziazione, incluse operazioni su valute, su derivati, operazioni di credito, di intermediazione, di market making o altre operazioni finanziarie con il fondo, sia nel proprio interesse, in veste di committente, che per conto di altri clienti.

In relazione alle suddette attività, la banca depositaria o le società ad essa collegate:

- i) mirano a conseguire un utile tramite dette attività e sono autorizzate a ricevere e trattare utili o commissioni di qualsiasi tipo. Non sono tenute a comunicare al fondo la natura o l'importo di tali utili o commissioni, inclusi compensi, costi, provvigioni, quote di ricavi, spread, rialzi, sconti, interessi, rimborsi, riduzioni o altri vantaggi che ricevono in relazione a tali attività;

- ii) possono comprare, vendere, emettere, negoziare o detenere valori mobiliari o altri prodotti o strumenti finanziari in veste di committenti nel proprio interesse, nell'interesse delle loro società collegate o per altri clienti;
- iii) possono eseguire operazioni di negoziazione di segno uguale o opposto a quello delle transazioni effettuate, anche sulla base di informazioni in loro possesso ma non disponibili per il fondo;
- iv) possono fornire servizi uguali o analoghi ad altri clienti, inclusi concorrenti del fondo;
- v) possono ricevere dal fondo diritti di credito ed esercitarli.

Il fondo può incaricare una società collegata della banca depositaria di eseguire operazioni su valute, in contanti o di swap per conto del fondo. In questi casi la società collegata opera in veste di committente e non di broker, delegato o fiduciario del fondo. La società collegata mira a conseguire utili tramite dette operazioni ed è autorizzata a trattare tali utili senza fornirne comunicazione al fondo. La società collegata conclude tali operazioni in base alle condizioni e alle disposizioni concordate con il fondo.

Se le disponibilità liquide del fondo vengono depositate presso una società collegata che è una banca, ne consegue un potenziale conflitto in relazione agli (eventuali) interessi che la società collegata accredita o addebita a tale conto e alle commissioni o ad altri benefici che potrebbe ricavare per la custodia di tali disponibilità liquide in veste di banca e non di fiduciario.

La Società di Gestione può anche essere cliente o controparte della banca depositaria o delle società a essa collegate.

Gli eventuali conflitti che possono insorgere dal ricorso a banche subdepositarie da parte della banca depositaria possono essere classificati in quattro categorie:

- (1) conflitti determinati dalla selezione della banca subdepositaria e dall'allocazione del patrimonio presso più banche subdepositarie che viene influenzata, oltre che da criteri di valutazione oggettivi, da (a) fattori di costo, come l'applicazione di commissioni più basse, sconti sulle commissioni o incentivi analoghi, e da (b) intense relazioni commerciali reciproche nell'ambito delle quali opera la banca depositaria in virtù del valore commerciale di tali relazioni;
- (2) le banche subdepositarie collegate o non collegate operano per altri clienti e nel proprio interesse e ciò potrebbe determinare conflitti in relazione agli interessi dei clienti;
- (3) le banche subdepositarie collegate o non collegate intrattengono con i clienti esclusivamente rapporti indiretti e considerano la banca depositaria come loro controparte, il che potrebbe indurre la banca depositaria ad agire nel proprio interesse o nell'interesse di altri clienti e a svantaggio di taluni clienti; e

- (4) le banche subdepositarie possono vantare diritti di credito basati sul mercato nei confronti del patrimonio dei clienti e possono essere interessati a esercitarli, qualora non ricevano pagamenti per transazioni in titoli.

Nell'adempimento dei propri compiti, la banca depositaria agisce in modo onesto, equo, professionale, indipendente e nell'esclusivo interesse del fondo e dei detentori di quote.

La banca depositaria svolge le proprie funzioni di custodia in modo separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, dall'esercizio di altre funzioni che potrebbero entrare in conflitto con esse. Il sistema di controllo interno, le linee gerarchiche distinte, l'attribuzione delle responsabilità e la rendicontazione nei confronti del gestore consentono di verificare, gestire e monitorare in modo appropriato potenziali conflitti di interesse e questioni relative alla funzione di custodia.

Inoltre, la banca depositaria impone limitazioni contrattuali relative alle banche subdepositarie a cui ricorre, in modo da tener conto di alcuni dei potenziali conflitti; la banca depositaria esercita la dovuta diligenza e vigila sulle banche subdepositarie per garantire che forniscano un livello di servizio elevato ai clienti. La banca depositaria, inoltre, presenta regolarmente relazioni sulle attività dei suoi clienti e sui portafogli da loro detenuti sottoponendo le relative funzioni di base ad audit di controllo interni ed esterni. Infine, la banca depositaria svolge le proprie funzioni di custodia in modo separato dalla propria attività aziendale e segue un codice di comportamento che impone ai collaboratori di agire in modo etico, onesto e trasparente nei confronti dei clienti.

Su richiesta la banca depositaria mette a disposizione dei detentori di quote le informazioni aggiornate sulla banca depositaria, sulle sue funzioni, sugli eventuali conflitti, sulle funzioni di custodia trasferite dalla banca depositaria, nonché l'elenco dei delegati e subdelegati e degli eventuali conflitti di interesse causati da tale trasferimento.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e protezione dei dati personali

Lotta contro il riciclaggio di denaro

L'ufficio di trasferimento potrà richiedere ogni documento comprovante l'identità ritenuto necessario all'adempimento delle leggi vigenti in Lussemburgo inerenti alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Qualora sussistano dubbi in merito all'identità di un investitore oppure qualora l'ufficio di trasferimento non disponga di dati sufficienti per l'identificazione, quest'ultimo avrà facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, allo scopo di stabilire incontestabilmente l'identità dell'investitore. Qualora l'investitore rifiuti o eviti di trasmettere le informazioni e/o i documenti richiesti, l'ufficio di trasferimento potrà negare o ritardare l'iscrizione dei dati dell'investitore nel registro dei detentori di quote

della Società. Le informazioni trasmesse all'ufficio di trasferimento saranno raccolte esclusivamente per l'adempimento della normativa inerente alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'ufficio di trasferimento si impegna inoltre a verificare l'origine del denaro incassato da un istituto finanziario, a meno che l'istituto finanziario in questione non sia sottoposto a un procedimento coatto probatorio dell'identità, equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese. L'evasione delle richieste di sottoscrizione potrà essere sospesa finché l'ufficio di trasferimento non avrà stabilito l'origine del denaro come da disposizioni.

Le richieste di sottoscrizione iniziale o di sottoscrizioni successive di quote potranno essere inoltrate anche indirettamente, vale a dire tramite gli uffici di collocamento. In tal caso l'ufficio di trasferimento potrà rinunciare ai predetti documenti comprovanti l'identità qualora sussistano le condizioni di seguito descritte oppure sussistano condizioni ritenute sufficienti ai sensi della normativa sul riciclaggio di denaro vigente in Lussemburgo:

- quando una richiesta di sottoscrizione viene gestita da un ufficio di collocamento sottoposto alla sorveglianza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese per la lotta contro il riciclaggio di denaro, alle quali sia soggetto l'ufficio di collocamento;
- quando una richiesta di sottoscrizione viene gestita da un ufficio di collocamento che fa a capo a una società madre sottoposta alla sorveglianza delle autorità competenti, le cui disposizioni prevedano un procedimento di identificazione dei clienti equivalente al procedimento probatorio previsto dal diritto lussemburghese e finalizzato alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
- se il diritto applicabile alla società madre o le direttive del gruppo impongono obblighi equivalenti alle sue società affiliate o filiali.

Nei paesi che hanno ratificato le raccomandazioni del "Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali" (GAFI) si presuppone fondamentalmente che le autorità di vigilanza di volta in volta competenti nel loro territorio impongano alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario norme per l'esecuzione di procedimenti d'identificazione nei confronti dei loro clienti equivalenti ai procedimenti probatori previsti dal diritto lussemburghese.

Gli uffici di collocamento potranno mettere a disposizione degli investitori che effettuano acquisti loro tramite un servizio di nominee (servizio fiduciario). Gli investitori potranno quindi decidere a propria discrezione se ricorrere al suddetto servizio, grazie al quale il nominee (fiduciario) deterrà le quote a proprio nome per conto e per

delega degli investitori; questi ultimi avranno in ogni momento facoltà di esigere la diretta proprietà delle quote. In deroga alle disposizioni precedenti, sarà consentito agli investitori effettuare investimenti direttamente presso la Società di Gestione, senza ricorrere al servizio di nominee (servizio fiduciario).

Registro lussemburghese dei titolari effettivi (registro della trasparenza)

La Legge lussemburghese del 13 gennaio 2019, che prevede l'introduzione di un registro dei titolari effettivi ("Legge del 13 gennaio 2019") è entrata in vigore in data 1 marzo 2019. La legge del 2019 obbliga tutte le imprese registrate nel Registro commerciale e delle imprese lussemburghese delle imprese, compreso il fondo, ad acquisire e archiviare determinate informazioni sul proprio titolare effettivo. Il fondo è inoltre tenuto a registrare le informazioni acquisite nel relativo registro dei titolari effettivi, gestito dal Luxembourg Business Register sotto la supervisione del Ministero della Giustizia lussemburghese. In tal senso, il fondo viene esortato a monitorare con continuità e occasionalmente la presenza di titolari effettivi nonché di segnalare al registro.

La Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo definisce nell'articolo 1, paragrafo 7 il titolare effettivo, tra le altre cose, come qualunque persona fisica che detenga la proprietà o eserciti il controllo in ultima istanza di una società. Ciò comprende presentemente ogni persona fisica che eserciti il controllo in ultima istanza del fondo mediante detenzione diretta o indiretta di una quantità sufficiente di quote o diritti di voto oppure una partecipazione, anche sotto forma di quote al portatore, oppure mediante altre forme di controllo.

Se una persona fisica detiene una quota del 25% più una quota o una partecipazione superiore al 25% del fondo, ciò si considera indice di una proprietà diretta. Se una società controllata da una o più persone fisiche detiene o più società controllate dalle medesime persone fisiche detengono una quota del 25% più una quota o una partecipazione superiore al 25% del fondo, ciò si considera indice di una proprietà indiretta.

Oltre ai punti di collegamento rappresentati per la proprietà diretta e indiretta, vi sono altre forme di controllo secondo le quali l'investitore è qualificabile come titolare effettivo. Eventualmente, in caso di presenza di indicazioni di proprietà o controllo è opportuna un'analisi del caso particolare.

Se un investitore è/ viene qualificato come titolare effettivo ai sensi della Legge del 2019, ai sensi della medesima legge e con riserva di sanzioni penali il fondo è tenuto ad acquisire e a trasmettere le informazioni. Il rispettivo investitore stesso è altresì obbligato a mettere a disposizione le informazioni. Se un investitore non è in gradi di

verificare se è o meno qualificato come titolare effettivo, può rivolgersi per chiarimenti al seguente indirizzo e-mail: dws-lux-compliance@list.db.com.

Protezione dei dati personali

I dati sensibili degli investitori riportati nei moduli di richiesta, nonché le altre informazioni raccolte nell'ambito del rapporto commerciale con la Società di Gestione saranno raccolti, archiviati, allineati, trasmessi e diversamente elaborati e utilizzati ("elaborati") dalla Società di Gestione e/o da altre società di DWS, dalla banca depositaria e dagli intermediari finanziari. I dati suddetti saranno utilizzati ai fini contabili, di indagine sulle attività di riciclaggio di denaro, di accertamento fiscale in conformità alla direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e lo sviluppo di rapporti commerciali.

A tale scopo, i dati raccolti a supporto delle attività della Società di Gestione (ad esempio, i soggetti preposti alla comunicazione con il cliente e gli uffici di pagamento) potranno essere trasmessi anche a società delegate dalla Società di Gestione.

Situazione giuridica degli investitori

La Società di Gestione investe il denaro versato nel fondo a proprio nome e per conto congiunto degli investitori ("Detentori di quote"), in titoli, strumenti del mercato monetario e altri valori patrimoniali ammessi, secondo il principio della diversificazione del rischio. Il denaro investito e i valori patrimoniali così costituiti formano il patrimonio del fondo, che la Società di Gestione terrà distinto dal proprio patrimonio.

Ogni detentore di quote partecipa al patrimonio del fondo per l'ammontare corrispondente alle quote detenute. I suoi diritti saranno rappresentati da quote intestate al titolare e garantite in forma di certificati globali. Tutte le quote del fondo godono di pari diritti.

Quote

Quote al portatore garantite da certificati globali

La Società di Gestione può decidere di procedere all'emissione di quote al portatore garantite da uno o più certificati globali.

Questi certificati globali verranno emessi a nome della Società di Gestione e depositati presso la stanza di compensazione. La trasferibilità delle quote al portatore garantite da un certificato globale è soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti e alle norme e procedure previste dalla stanza di compensazione che si dovrà occupare del trasferimento. Gli investitori riceveranno quote al portatore garantite da certificati globali effettuandone la prenotazione presso i depositi dei loro intermediari finanziari,

gestiti direttamente o indirettamente presso le stanze di compensazione. Tali quote al portatore garantite da certificati globali sono trasferibili liberamente ai sensi di e in conformità con le disposizioni contenute nel presente prospetto, le norme vigenti nella rispettiva borsa e/o stanza di compensazione. I detentori di quote che non partecipano a un tale sistema potranno trasferire le quote al portatore garantite da certificati globali solo attraverso un intermediario finanziario aderente al sistema di liquidazione della stanza di compensazione corrispondente.

La distribuzione dei dividendi relativa alle quote al portatore garantite da certificati globali avviene tramite accredito sul deposito aperto presso la stanza di compensazione degli intermediari finanziari a cui fanno capo i detentori di quote.

Calcolo del valore della quota

Per calcolare il valore di ogni quota si definisce il valore delle voci patrimoniali annoverate dal fondo e si sottraggono le passività del fondo. Il calcolo viene effettuato nel giorno di valutazione; tale valore viene quindi diviso per il numero di quote in circolazione.

I particolari sul calcolo del valore delle quote e sulla valutazione del patrimonio sono stabiliti nel regolamento di gestione.

Nei giorni festivi che sono giorni lavorativi bancari in un paese determinante per il giorno di valutazione, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, la Società di Gestione e la banca depositaria rinunceranno al calcolo del valore delle quote. Se necessario, si pubblicherà un eventuale diverso metodo di calcolo del valore delle quote sui quotidiani idonei di ogni paese di collocamento nonché su Internet al sito www.dws.com.

Emissione di quote

L'emissione di quote del fondo avviene ciascun giorno di valutazione al valore della quota più una commissione di sottoscrizione che l'acquirente delle quote deve pagare a favore della Società di Gestione. La commissione di sottoscrizione può essere trattenuta in parte o in toto dagli uffici intermediari per l'indennizzo di prestazioni di vendita inerenti al collocamento. Se nel paese in cui vengono emesse le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di emissione aumenterà corrispondentemente.

Le quote del fondo possono essere emesse anche sotto forma di frazioni di quota con fino a tre cifre decimali. Le frazioni di quota sono arrotondate per eccesso o per difetto alla cifra più vicina al millesimo. L'arrotondamento può risultare vantaggioso per i rispettivi detentori di quote o il fondo.

Le quote appena sottoscritte verranno assegnate al rispettivo investitore solo al ricevimento del pagamento presso la banca depositaria ovvero le banche corrispondenti autorizzate. Da un punto di vista contabile, le quote corrispondenti saranno considerate tuttavia già al giorno di

valuta seguente alla corrispondente contabilizzazione dei titoli durante il calcolo del valore patrimoniale netto e potranno essere stornate entro il momento del ricevimento del pagamento. Se le quote di un investitore dovranno essere stornate a causa del loro mancato pagamento o del pagamento tardivo, esiste l'eventualità che il fondo abbia a soffrirne minusvalenze.

La Società di Gestione è autorizzata a emettere correntemente nuove quote. La Società di Gestione si riserva tuttavia il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote. In tal caso i pagamenti già effettuati verranno immediatamente rimborsati. I detentori di quote verranno tempestivamente informati circa la sospensione e la ripresa dell'emissione di quote.

Le quote possono essere acquistate presso la Società di Gestione e gli uffici di pagamento. Se la Società di Gestione cesserà l'emissione di nuove quote, le sottoscrizioni potranno essere effettuate solo in forma di seconda acquisizione.

Segue un esempio di calcolo del prezzo di emissione:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
: Numero delle quote in circolazione alla data di riferimento		<u>10.000,00</u>
Valore della quota	EUR	100,00
+ Commissione di sottoscrizione (es. 5%)	EUR	<u>5,00</u>
Prezzo di emissione	EUR	<u><u>05,00</u></u>

Rifiuto di richieste di sottoscrizione

La Società di Gestione si riserva il diritto, a propria discrezione e senza motivare la sua decisione, di rifiutare completamente o di accettare solo in parte le richieste di sottoscrizione di quote.

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di trattenere un deposito sottoscritto eventualmente in eccesso fino al conguaglio definitivo. Se la richiesta viene rifiutata o accettata solo parzialmente, l'importo sottoscritto o il saldo corrispondente viene rimborsato senza interessi al richiedente nominato per primo immediatamente dopo la decisione di mancata accettazione e a rischio della(e) persona(e) autorizzata(e).

Rimborso di quote

Il rimborso delle quote del fondo avverrà in ciascun giorno di valutazione al valore della quota meno una commissione di rimborso che dovrà pagare il detentore delle quote. Attualmente non viene calcolata alcuna commissione di rimborso. Se nel paese in cui vengono rimborsate le quote sono previste imposte di bollo o altri oneri, il prezzo di rimborso si ridurrà corrispondentemente.

In caso di consistenti richieste di rimborso la Società di Gestione avrà la facoltà, previa autorizzazione della banca depositaria, di differire il rimborso delle quote al prezzo di rimborso vigente ed effettuarlo solo dopo aver immediatamente liquidato la quantità corrispondente di valori patrimoniali del fondo, pur tutelando gli interessi dei detentori.

Le quote potranno essere restituite presso la Società di Gestione e tramite gli uffici di pagamento. Presso gli stessi uffici si effettueranno anche gli altri eventuali pagamenti ai detentori di quote.

A seguire un esempio di calcolo del prezzo di rimborso:

Patrimonio netto del fondo	EUR	1.000.000,00
: Numero delle quote in circolazione alla data di riferimento		<u>10.000,00</u>
Valore della quota	EUR	100,00
- Commissione di rimborso (es. 2,5%)	EUR	<u>2,50</u>
Prezzo di rimborso	EUR	<u><u>97,50</u></u>

La Società di Gestione può, a sua esclusiva discrezione, limitare o vietare la proprietà di quote del fondo a persone non ammesse ("Persone non ammesse"). Le persone non ammesse sono persone fisiche, società di persone o società di capitali che, a esclusiva discrezione della Società di Gestione, non sono autorizzate a sottoscrivere o a detenere quote del fondo o, eventualmente, di un determinato comparto o di una data classe di quote, (i) se a parere della Società di Gestione ciò avesse effetti negativi sul fondo, (ii) se ciò violasse le leggi o le disposizioni vigenti in Lussemburgo o in altri paesi, (iii) se ciò portasse il fondo a subire svantaggi fiscali, giuridici o finanziari che altrimenti non avrebbe subito o (iv) se le summenzionate persone o società non soddisfano i requisiti previsti per l'acquisto di quote.

La Società di Gestione può richiedere agli investitori la trasmissione di informazioni o documenti che ritiene necessari per stabilire se colui che ha acquistato le quote è (i) una persona non ammessa (ii) un cittadino degli Stati Uniti d'America o (iii) una persona che pur detenendo le quote non è in possesso dei requisiti richiesti.

Se in qualsiasi momento la Società di Gestione venisse a conoscenza del fatto che soggetti che rientrano nelle categorie descritte ai punti (i), (ii) e (iii) sono proprietari effettivi di quote (a prescindere che si tratti di detentori singoli o in compartecipazione) e qualora i soggetti interessati adempiano alla richiesta della Società di Gestione di vendere le quote in loro possesso e di trasmettere ad essa un certificato di vendita oltre i 30 giorni solari dall'inoltro della richiesta, la Società di Gestione può procedere, a sua discrezione, al rimborso obbligatorio di tali quote, a condizione che applichi su di esse il prezzo di rimborso. Il

rimborso obbligatorio avviene sulla base delle condizioni valide per le quote subito dopo la chiusura della trattativa comunicata nella notifica della Società di Gestione alla persona non autorizzata, con gli investitori che da quel momento non sono più proprietari delle suddette quote.

Market timing e short-term trading

La Società di Gestione non ammetterà pratiche collegate al market timing e al short-term trading e si riserva il diritto di rifiutare gli ordini se la Società stessa presume che si esercitino tali pratiche. La Società di Gestione prenderà le eventuali misure necessarie per tutelare gli altri investitori del fondo.

Late trading

Con l'espressione "late trading" si intende l'accettazione di un ordine dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione nel rispettivo giorno di valutazione e l'esecuzione di tale ordine al prezzo vigente in quel giorno sulla base del valore patrimoniale netto. La pratica del late trading non è ammessa perché in contraddizione con le disposizioni del prospetto, che prevedono che un ordine pervenuto dopo lo scadere dei termini previsti per l'accettazione dello stesso sia eseguito a un prezzo basato sul successivo valore della quota vigente.

Pubblicazione del prezzo di emissione e di rimborso

I prezzi di emissione e di rimborso di volta in volta validi, unitamente a tutte le ulteriori informazioni per i detentori di quote, potranno essere richiesti in qualsiasi momento alla sede della Società di Gestione, nonché agli uffici di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento. La Società di Gestione e gli uffici di pagamento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle pubblicazioni dei prezzi.

Spese

Spese e servizi ricevuti

La Società di Gestione percepirà dal fondo un compenso forfettario sul patrimonio netto del fondo sulla base al valore patrimoniale netto calcolato nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è stabilito nella sezione specifica del prospetto. Di norma il compenso forfettario verrà prelevato dal fondo alla fine del mese. Con tale compenso verranno pagati in particolare la Società di Gestione, la gestione del fondo, il collocamento (se applicabile) e la banca depositaria.

Oltre ai compensi forfettari potranno essere addebitate al fondo le seguenti spese:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la taxe d'abonnement), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- spese straordinarie (ad es. spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta alla Società di Gestione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale;
- costi sostenuti per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alla comunicazione in caso di fusioni di fondi e di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti di investimento.

In alcuni casi è prevista una commissione di performance, il cui ammontare risulterà analogamente nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare doppi addebiti di costi, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target. In relazione all'acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di tasse sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso del fondo target;
- i rimborsi spese del fondo target;
- altre spese.

La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale le commissioni d'emissione e le commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote del fondo target. Inoltre, nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali viene comunicata la commissione addebitata al fondo da un'altra società come compenso forfettario/commissione di gestione per le quote di fondi target detenute nel fondo.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo venga investito in quote di un fondo target direttamente o indirettamente gestiti dalla sua stessa Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da comune controllo o amministrazione ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, la Società di Gestione o tale altra società non applica al fondo alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questo altro fondo.

La quota del compenso forfettario/commissione di gestione da imputare alle quote dei patrimoni collegati (doppio addebito o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

Di norma, i proventi derivanti dal ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni repo, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono confluire nel patrimonio del fondo. La Società di Gestione ha il diritto di applicare una commissione per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di tali operazioni. La Società di Gestione riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni di prestito sintetico in titoli) e di operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre un terzo dei proventi derivanti da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a carico della Società di Gestione (ad esempio i costi di transazione da pagare alla banca depositaria, nonché i costi per l'utilizzo di sistemi informativi speciali per assicurare la "best execution").

Tali costi sono riportati nei rendiconti annuali.

La Società di Gestione può trasmettere parte della sua commissione di gestione agli uffici di intermediazione. Ciò avviene per l'indennizzo di prestazioni di vendita sulla base di portafogli negoziati, che possono anche essere parti sostanziali. Il rendiconto annuale contiene indicazioni più precise in merito. Alla Società di Gestione non affluiscono rimborsi per le commissioni e i rimborsi spese erogabili dal patrimonio del fondo alla banca depositaria o a terzi.

Oltre ai costi suddetti, in alcuni paesi sull'investitore possono ricadere costi aggiuntivi connessi ai compiti e alle prestazioni degli uffici di collocamento, di pagamento o equivalenti a livello locale. Questi costi non sono a carico del patrimonio del fondo, bensì direttamente dell'investitore.

Rimborso a determinati investitori della commissione di gestione incassata

La Società di Gestione può concordare a propria discrezione con singoli investitori il rimborso parziale della commissione di gestione pagata da tali investitori, in particolare nel caso in cui investitori istituzionali investano direttamente grandi importi in modo duraturo. Referente presso DWS Investment S.A. per tali questioni è la divisione "Institutional Sales".

Quota dei costi totali (total expense ratio)

Il total expense ratio si definisce come il rapporto tra le spese del fondo e il patrimonio medio del fondo stesso, ad eccezione dei costi di transazione. Il total expense ratio effettivo viene calcolato annualmente e pubblicato nel rendiconto annuale. Il total expense ratio viene pubblicato nelle informazioni chiave per gli investitori alla voce "Spese correnti".

Se per l'acquisto di quote l'investitore riceve servizi di consulenza o intermediazione da terzi (in particolare società che offrono servizi di investimento in valori mobiliari, come istituti di credito e società di investimento), potrebbe ricevere comunicazioni su spese o indici di costo che non coincidono con le informazioni sulle spese riportate nel presente prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori e che, complessivamente, potrebbero superare il total expense ratio qui indicato.

Ciò può essere ascritto, in particolare, a prescrizioni normative regolanti la determinazione, il calcolo e il resoconto delle spese che i terzi sopra indicati devono sostenere in virtù del recepimento nazionale della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (denominata "MiFID 2"). Differenze nei resoconti delle spese possono essere determinate dal fatto che detti terzi includono anche le spese per i servizi da loro forniti (ad es. un supplemento o eventuali provvigioni correnti per l'attività di intermediazione o di consulenza, corrispettivi per il deposito, ecc.). Inoltre, detti terzi sono soggetti a condizioni parzialmente divergenti per il calcolo delle spese imputabili a livello di fondo per cui, ad esempio, le spese di transazione del fondo vengono comprese nel resoconto delle spese di terzi sebbene, ai sensi delle condizioni attualmente applicabili alla Società di Gestione, non siano parte del total expense ratio.

Differenze nei resoconti delle spese possono risultare, oltre che nelle informazioni sulle spese fornite prima della stipula del contratto, anche nel caso di informazioni sulle spese fornite regolarmente da terzi in relazione all'investimento in fondi esistente nell'ambito di un rapporto commerciale duraturo con il proprio cliente.

Ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari

La Società di Gestione impartirà ordini di acquisto e di vendita per titoli e strumenti finanziari per conto del fondo direttamente a broker e operatori, concludendo con essi accordi alle condizioni di mercato consuete e conformi a standard esecutivi di prim'ordine. Selezionando i broker o gli operatori, la Società di Gestione tiene conto di tutti i fattori rilevanti quali la solvibilità del broker o dell'operatore, nonché delle capacità esecutive messe a disposizione. Il presupposto fondamentale per la selezione di un broker è che la Società di Gestione assicuri sempre che le

transazioni siano condotte alle migliori condizioni possibili, tenendo conto del mercato di riferimento all'epoca delle transazioni per quanto attiene al loro tipo e volume.

La Società di Gestione può concludere accordi con broker, operatori e altri fornitori di servizi di analisi selezionati, nel cui ambito vengono acquisite informazioni di mercato e servizi di analisi (ricerca) da specifici fornitori. Questi servizi saranno impiegati dalla Società di Gestione allo scopo di gestire il fondo. La Società di Gestione, ricorrendo a detti servizi, ottempererà a tutte le normative vigenti in materia di sorveglianza e agli standard di settore. In particolare la Società di Gestione non richiederà alcuna prestazione qualora gli accordi relativi, a propria ragionevole discrezione, non si rivelino d'ausilio nel processo decisionale di investimento.

Piano di accumulo regolare o piani di rimborso

In determinati paesi, in cui è autorizzato il collocamento pubblico del fondo, sono disponibili regolari piani di accumulo o di rimborso. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste in qualsiasi momento alla Società di Gestione o ai rispettivi uffici di collocamento con sede nei paesi di collocamento del fondo pertinente.

Politica retributiva

Alla Società di Gestione si applica la strategia remunerativa del Gruppo DWS. Tutte le occasioni retributive nonché il rispetto delle disposizioni regolamentari vengono sorvegliati dalle commissioni ufficiali del Gruppo DWS. Il Gruppo DWS adotta un approccio di retribuzione complessiva che comprende componenti fissi e variabili nonché quote dilazionate collegate sia alle prestazioni individuali future sia allo sviluppo sostenibile del Gruppo DWS. Nell'ambito della strategia di remunerazione, in particolare i dipendenti di primo e secondo livello dirigenziale ricevono una parte della remunerazione variabile sotto forma di elementi dilazionati, associati in gran parte alla performance a lungo termine delle azioni DWS o dei prodotti d'investimento.

Inoltre, la politica retributiva rispetta le seguenti linee direttive:

- La politica retributiva è conforme a una gestione dei rischi solida ed efficace, necessaria e favorevole alla non assunzione di rischi eccessivi.
- La politica retributiva è conforme alla strategia commerciale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi del Gruppo DWS (compresa la Società di Gestione, il fondo OICVM da essa gestito e gli investitori di tale fondo OICVM) e comprende misure a prevenzione dei conflitti di interesse.
- La valutazione delle prestazioni avviene di norma in un arco pluriennale.

- I componenti fissi e variabili della retribuzione complessiva si trovano in un rapporto reciproco adeguato, per cui la quota del componente fisso della retribuzione complessiva è sufficientemente elevata da offrire una piena flessibilità in relazione al componente retributivo variabile, compresa la possibilità di rinunciare al pagamento di un componente variabile.

Ulteriori dettagli sulla politica retributiva attuale sono pubblicati in Internet all'indirizzo <http://www.dws.de/footer/RechtlicheHinweise>. Ciò comprende una descrizione delle metodologie di calcolo per commissioni e donazioni a determinati gruppi di dipendenti, nonché l'indicazione per l'attribuzione di persone competenti compresi gli appartenenti alla commissione di retribuzione. Su richiesta, le informazioni vengono messe a disposizione gratuitamente dalla Società di Gestione in formato cartaceo. Inoltre, la Società di Gestione pubblica ulteriori informazioni sulla retribuzione dei dipendenti nel rendiconto annuale.

Liquidazione del fondo/modifica del regolamento di gestione

La Società di Gestione può liquidare il fondo in qualsiasi momento o modificare il regolamento di gestione. I dettagli in merito sono contenuti nel regolamento di gestione.

Imposte

Ai sensi degli articoli 174-176 della Legge del 2010, nel Granducato del Lussemburgo, il patrimonio del fondo è soggetto a un'imposta ("taxe d'abonnement") dello 0,05% annuo o dello 0,01% annuo che matura a cadenza trimestrale sul patrimonio netto del fondo. L'aliquota è pari allo 0,01% annuo in relazione a:

- fondi il cui unico scopo è l'investimento negli strumenti del mercato monetario e nei depositi vincolati presso gli istituti di credito;
- fondi il cui unico scopo è l'investimento nei depositi vincolati presso gli istituti di credito;
- singoli comparti/fondi, nonché classi di quote, a condizione che l'investimento in tali comparti/fondi o classi di quote sia riservato a uno o più investitori istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 175 della Legge del 2010 il patrimonio di un fondo (comparto) o di una classe di quote, in base a determinate condizioni può essere completamente esentato dalla taxe d'abonnement.

L'aliquota fiscale applicabile al fondo è indicata nella sezione specifica del prospetto.

I proventi del fondo possono essere assoggettati a ritenuta alla fonte in alcuni paesi in cui viene investito il suo patrimonio. In tali casi né la banca depositaria né la Società di Gestione sono tenute ad acquisire la documentazione fiscale.

Il trattamento fiscale dei proventi del fondo per gli investitori dipende dalle norme fiscali applicabili al loro caso specifico. Per informazioni sul carico impositivo per i singoli investitori (in particolare i soggetti fiscalmente non residenti) si consiglia di rivolgersi a un fiscalista.

Limitazioni alle vendite

Le quote emesse dal fondo potranno essere offerte per l'acquisto o essere vendute solo in paesi nei quali tale offerta o tale vendita è consentita. Qualora la Società di Gestione o una terza parte da essa delegata non sia stata autorizzata al pubblico collocamento dalle autorità di vigilanza locali né la Società di Gestione sia in possesso di tale autorizzazione, questo prospetto non costituirà un'offerta pubblica di acquisto di quote d'investimento oppure il presente prospetto non potrà essere utilizzato ai fini di detta offerta pubblica.

Le informazioni e le quote del patrimonio del fondo ivi citate non sono destinate al collocamento negli Stati Uniti d'America o a "persone statunitensi" (espressione con la quale si indicano i cittadini degli Stati Uniti d'America, le persone ivi residenti, le società di persone o di capitali costituite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o di un suo Stato federato, di un territorio o di un possedimento degli Stati Uniti). Di conseguenza le quote non verranno offerte né vendute negli Stati Uniti d'America né a o per conto di persone statunitensi. I successivi trasferimenti di quote negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi non sono consentiti.

Il presente prospetto non può essere diffuso negli Stati Uniti d'America. La distribuzione del presente prospetto e l'offerta delle quote possono essere soggette a restrizioni anche presso altri ordinamenti giuridici.

Gli investitori che vanno considerati "Restricted Person" (persone soggette a limitazioni) ai sensi del regolamento USA n. 2790 della "National Association of Securities Dealers" (NASD 2790) devono notificare immediatamente i loro investimenti nel patrimonio del fondo della Società di Gestione.

Il presente prospetto può essere utilizzato ai fini del collocamento solo da persone che dispongono di espressa autorizzazione in forma scritta da parte della Società di Gestione (direttamente o indirettamente tramite gli uffici di collocamento appositamente delegati). La Società di Gestione non autorizza dichiarazioni o assicurazioni di terzi che non siano riportate nel presente prospetto o nei documenti.

I documenti sono disponibili al pubblico presso la sede della Società di Gestione.

Foreign Account Tax Compliance Act – "FATCA"

Le disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (comunemente noto come "FATCA") sono parte integrante del Hiring Incentives to Restore Employment Act ("Hire Act"), entrato in vigore negli USA a marzo 2010. Tali disposizioni del diritto statunitense costituiscono una misura per la lotta all'evasione fiscale da parte dei cittadini statunitensi. In base ad esse, gli istituti finanziari al di fuori degli Stati Uniti ("istituti finanziari esteri" o "FFI") sono tenuti a fornire annualmente all'autorità fiscale statunitense l'Internal Revenue Service ("IRS"), informazioni relative a "conti finanziari" gestiti direttamente o indirettamente da "persone statunitensi specificate". In generale, agli FFI che non adempiono a tale obbligo di segnalazione viene applicata una ritenuta alla fonte pari al 30% su determinati proventi provenienti da fonti statunitensi. Tale normativa verrà introdotta gradualmente nell'arco di tempo dal 1 luglio 2014 al 2017.

Fondamentalmente i fondi non statunitensi, come ad esempio il presente fondo, hanno stato di FFI e sono tenuti a stipulare con l'IRS un accordo FFI, a condizione che non siano classificati come "conformi a FATCA" oppure, in presenza di un accordo intergovernativo basato sul Modello 1 ("IGA"), non soddisfino i requisiti IGA del loro paese di origine come "Reporting Financial Institution" o "Non-Reporting Financial Institution". Gli IGA sono accordi stipulati tra gli USA e gli altri Stati per l'applicazione dei requisiti FATCA. Il 28 marzo 2014 il Lussemburgo ha siglato con gli USA un accordo basato sul Modello 1 e il relativo protocollo d'intesa. Il fondo deve pertanto adempiere in tempo utile alle disposizioni di tale IGA lussemburghese.

La Società di Gestione controllerà costantemente l'entità dei requisiti ad essa posti dal FATCA e, in particolare, dall'IGA lussemburghese. In questo contesto, può essere inoltre necessario che la Società di Gestione richieda a tutti gli investitori di presentare i documenti necessari a dimostrare la propria residenza fiscale al fine di controllare su questa base se essi siano considerabili come persone statunitensi specificate.

Gli investitori e gli intermediari che agiscono per loro conto devono considerare che, in base ai criteri in vigore per il fondo, non possono essere offerte né vendute quote per conto di persone statunitensi e non sono consentiti i successivi trasferimenti di quote a persone statunitensi. Qualora le quote venissero trattenute da persone statunitensi in qualità di beneficiari, la Società di Gestione può decidere a propria discrezione di richiedere un rimborso obbligatorio delle rispettive quote. Gli investitori devono inoltre considerare che la definizione di persone statunitensi specificate così come intesa dalle disposizioni FATCA comprende un gruppo maggiore di investitori rispetto all'attuale definizione di persone statunitensi. Non appena saranno disponibili

maggiori dettagli sull'applicazione dell'IGA tra Lussemburgo e Stati Uniti, la Società di Gestione potrà decidere che è nell'interesse del fondo stabilire dei criteri più rigidi per la definizione del tipo di investitori ai quali in futuro sarà vietato investire nel fondo e presentare proposte su come gestire le quote attualmente in possesso degli investitori alla luce di questi fatti.

Standard comune di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS)

Al fine di consentire uno scambio di informazioni automatico, completo e multilaterale a livello globale, l'OCSE è stata incaricata dagli Stati del G8/G20 di elaborare uno standard di comunicazione globale. Tale standard di comunicazione è stato recepito nella direttiva modificata in materia di collaborazione con le autorità amministrative ("DAC 2") del 9 dicembre 2014. I paesi membri dell'UE dovevano implementare tale direttiva a livello nazionale entro il 31 dicembre 2015, come avvenuto in Lussemburgo attraverso la Legge del 18 dicembre 2015 ("Legge CRS", pubblicata nel Mémorial A – n. 244 il 24 dicembre 2015).

Ai sensi dello standard di comunicazione comune, determinati istituti finanziari di diritto lussemburghese sono obbligati a procedere a un'identificazione dei loro titolari di conto e determinare il domicilio fiscale dei titolari stessi (a tale riguardo, anche i fondi di investimento si considerano sostanzialmente istituti finanziari di diritto lussemburghese). A tal fine, un istituto finanziario di diritto lussemburghese, da considerarsi come "Reporting Financial Institution", deve ottenere un'autodichiarazione al fine di determinare lo stato ai sensi della Legge CRS e/o il domicilio fiscale dei propri titolari al momento dell'apertura del conto.

I "Reporting Financial Institutions" lussemburghesi devono trasmettere all'amministrazione fiscale lussemburghese (Administration des contributions directes) le informazioni sui titolari di conti finanziari per la prima volta per l'anno 2016. Tale trasmissione deve avvenire entro il 30 giugno 2017 e comprende in alcuni casi (particolari) anche le persone prevalenti che hanno domicilio fiscale in uno Stato con obbligo di comunicazione (stabilito da un Decreto del Granducato). A partire da settembre 2017, l'amministrazione fiscale lussemburghese scambia tali informazioni automaticamente con le autorità fiscali competenti straniere.

Protezione dei dati personali

Ai sensi della Legge CRS e delle disposizioni lussemburghesi in materia di protezione dei dati, ogni persona fisica interessata (ovvero potenzialmente tenuta alla comunicazione) deve informare circa l'elaborazione dei dati prima dell'elaborazione dei propri dati personali da parte del "Reporting Financial Institution" lussemburghese.

Se il fondo deve essere classificato come "Reporting Financial Institution", esso provvede a notificare a riguardo le persone fisiche con obbligo di comunicazione ai sensi di quanto sopra illustrato, in conformità alle disposizioni lussemburghesi in materia di protezione dei dati.

Il "Reporting Financial Institution" è responsabile dell'elaborazione dei dati personali ed è l'ufficio competente ai fini della Legge CRS per la loro elaborazione.

- I dati personali sono destinati all'elaborazione ai sensi della Legge CRS.
- I dati possono essere inviati all'amministrazione fiscale lussemburghese (Administration des contributions directes), che eventualmente li inoltra alle autorità competenti di uno o più Stati aventi dovere di comunicazione.
- Qualora venga inviata una richiesta di informazioni ai fini della Legge CRS alla persona fisica interessata, essa è obbligata a rispondere. La mancata risposta entro il termine prescritto può comportare una segnalazione (errata o doppia) del conto all'amministrazione fiscale lussemburghese.

Ogni persona fisica interessata ha il diritto di visionare i dati trasmessi all'amministrazione fiscale lussemburghese per le finalità della Legge CRS ed eventualmente farle correggere.

Versioni in lingua

La versione ufficiale del presente prospetto è quella in lingua tedesca. Per le quote del fondo vendute a investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Profili dell'investitore

La definizione dei seguenti profili dell'investitore fa riferimento alle normali condizioni di funzionamento dei mercati. Ulteriori rischi possono sorgere in caso di imprevedibili situazioni e turbolenze di mercato a causa del loro non funzionamento.

Profilo dell'investitore "orientato alla sicurezza"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla sicurezza, che vuole ottenere una performance stabile a tassi di rendimento relativamente bassi. È possibile che si verifichino oscillazioni a breve e a lungo termine del valore delle quote nonché la perdita, anche totale, del capitale investito. L'investitore è disposto ed è in grado di sostenere anche una perdita finanziaria; non attribuisce alcun valore alla protezione del capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rendimento"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rendimento, che desidera ottenere un aumento del capitale tramite distribuzioni di dividendi e proventi da interessi di obbligazioni o strumenti del mercato monetario. Alle aspettative di

guadagno si contrappongono rischi correlati ad azioni, tassi e valute nonché rischi di solvibilità e la possibilità di perdita, anche totale, del capitale investito. L'investitore è disposto ed è in grado di sostenere anche una perdita finanziaria; non attribuisce alcun valore alla protezione del capitale.

Profilo dell'investitore "orientato alla crescita"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato alla crescita, che desidera ottenere una crescita di capitale prevalentemente legata a utili azionari nonché a variazioni del tasso di cambio. Alle aspettative di guadagno si contrappongono forti rischi derivanti da azioni, tassi e valute nonché limitati rischi di solvibilità e la possibilità di perdite ingenti, fino alla completa perdita del capitale investito. L'investitore è disposto ed è in grado di sostenere una tale perdita finanziaria; non attribuisce alcun valore alla protezione del capitale.

Profilo dell'investitore "orientato al rischio"

Il fondo è concepito per l'investitore orientato al rischio, che ricerca forme d'investimento

altamente remunerative e che a tale scopo accetta forti oscillazioni di valore e, di conseguenza, rischi molto elevati. Le forti oscillazioni di corso e gli elevati rischi di solvibilità causano perdite temporanee o definitive del valore delle quote. Alle elevate aspettative di guadagno e alla propensione al rischio dell'investitore si contrappone la possibilità di perdite ingenti, fino alla completa perdita del capitale investito. L'investitore è disposto ed è in grado di sostenere una tale perdita finanziaria; non attribuisce alcun valore alla protezione del capitale.

La Società di Gestione trasmette agli uffici e ai partner di distribuzione informazioni ulteriori relative al profilo dell'investitore tipo oppure ai gruppi target per questo prodotto finanziario. Se per l'acquisto di quote l'investitore usufruisce della consulenza da parte di uffici o partner di distribuzione della Società oppure se questi fungono da mediatori per l'acquisto, tali uffici e partner devono eventualmente presentargli informazioni supplementari riferite al profilo dell'investitore tipo.

Performance

La performance sinora registrata non può essere presa a riferimento per sicure previsioni circa i futuri risultati del fondo. L'investitore deve essere consapevole del fatto che il valore dell'investimento e il relativo rendimento possono evolvere sia in senso positivo che

negativo, pertanto potrà ricevere un importo inferiore a quello investito.

I dati sulla performance attuale sono riportati sul sito Internet della Società di Gestione www.dws.com, nelle informazioni chiave per gli

investitori e nelle schede informative, nonché nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale.

B. Prospetto – Sezione specifica

DWS Türkei

Profilo dell'investitore	Orientato al rischio
Valuta del fondo	EUR
Gestore del fondo	DWS Investment GmbH
Data di emissione	13.6.2005
Prezzo di prima emissione	EUR 105,00 (incl. commissione di sottoscrizione)
Benchmark di performance	MSCI Turkey IMI Top 20 Group-Entity 10-40 in EUR
Portafoglio di riferimento (benchmark di rischio)	MSCI Turkey IMI Top 20 Group Entity 10-40 in EUR Constituents
Effetto leva	Al massimo il doppio del valore del patrimonio del fondo
Giorno di valutazione	Tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. Per giorno lavorativo bancario si intende un giorno in cui in Lussemburgo le banche commerciali sono aperte e vengono eseguiti pagamenti.
Accettazione ordini	Tutti gli ordini vengono eseguiti sulla base di un valore della quota che non è noto. Gli ordini pervenuti entro le ore 7.00 (ora lussemburghese) di un giorno di valutazione alla Società di Gestione o all'ufficio di pagamento vengono elaborati sulla base del valore della quota in tale giorno di valutazione. Gli ordini pervenuti dopo le ore 7.00 (ora lussemburghese) verranno elaborati sulla base del valore della quota del giorno di valutazione successivo.
Valuta	Nell'acquisto, il controvalore sarà addebitato due giorni lavorativi bancari successivi all'emissione delle quote. L'accredito del controvalore avrà luogo due giorni lavorativi bancari dopo il rimborso delle quote.
Destinazione dei proventi	Reinvestimento
Commissione di sottoscrizione (a carico dei detentori di quote)	Fino al 5%
Commissione di rimborso (a carico dei detentori di quote)	Fino al 2,5%; attualmente 0%
Compenso forfettario* (a carico del fondo)	Fino al 2% annuo più la commissione di performance
Commissione di performance	<p>La Società di Gestione riceverà dal fondo una commissione di performance pari a un quarto della differenza tra il rendimento delle quote in circolazione e il rendimento dell'indice MSCI Turkey IMI Top 20 Group-Entity 10-40 (convertito in euro) (scostamento positivo rispetto al benchmark), ma non superiore al 4% del valore medio del fondo nel periodo di regolamento.</p> <p>Se il rendimento delle quote al termine del periodo di regolamento è inferiore al rendimento dell'indice di riferimento (scostamento negativo rispetto al benchmark), la Società di Gestione non riceverà alcuna commissione di performance. Analogamente al calcolo effettuato in caso di scostamento positivo rispetto al benchmark, l'importo negativo per ogni valore della quota viene calcolato sulla base dell'importo massimo concordato e portato a nuovo nel successivo periodo di regolamento. Per il periodo di regolamento successivo la Società di Gestione riceverà una commissione di performance solo se al termine del periodo di regolamento l'importo calcolato sulla base dello scostamento positivo rispetto al benchmark supera il riporto negativo derivante dal precedente periodo di regolamento. In tal caso la commissione è costituita dalla differenza tra i due importi. Un eventuale importo negativo rimanente per valore della quota verrà nuovamente portato a nuovo nel nuovo periodo di regolamento. Se al termine del successivo periodo di regolamento si verifica di nuovo uno scostamento negativo rispetto al benchmark, il riporto negativo viene incrementato dell'importo calcolato da tale scostamento negativo dal benchmark. Nel calcolo della commissione vengono considerati i riporti negativi dei cinque periodi di regolamento precedenti.</p> <p>Il periodo di regolamento inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di un anno solare. Il primo periodo di regolamento inizia il 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2015. Lo scostamento negativo rispetto al benchmark viene preso in considerazione a partire da tale periodo di regolamento.</p> <p>La commissione di performance verrà calcolata giornalmente e regolata annualmente al termine del periodo di regolamento.</p> <p>La commissione di performance viene calcolata confrontando il rendimento dell'indice di riferimento convertito in euro e il rendimento del valore delle quote nel periodo di regolamento. I costi addebitati al fondo non possono essere detratti dal rendimento dell'indice di riferimento prima del confronto. A seconda del risultato del confronto giornaliero, verrà accantonata nel fondo l'eventuale commissione di performance. Se nel corso del periodo di regolamento il rendimento delle quote dovesse scendere al di sotto dell'indice di riferimento, si provvederà a utilizzare, sempre in base al confronto giornaliero, la commissione di performance accantonata nel periodo di regolamento corrispondente. La commissione di performance accantonata disponibile al termine del periodo di regolamento potrà essere prelevata.</p> <p>La commissione di performance potrà essere prelevata anche qualora il valore della quota al termine del periodo di regolamento fosse inferiore al valore della quota all'inizio del periodo di regolamento (rendimento delle quote negativo assoluto).</p> <p>MSCI Turkey IMI Top 20 Group Entity 10-40 in EUR Constituents viene amministrato da MSCI. MSCI è registrata nel registro pubblico degli amministratori di valori di riferimento dall'autorità europea di vigilanza del mercato e dei titoli (ESMA).</p> <p>La Società di Gestione ha redatto dei robusti piani scritti nei quali ha esposto le misure che dovrebbe prendere qualora l'indice di riferimento cambiasse in modo sostanziale o non venisse più messo a disposizione.</p>

Taxe d'abonnement (a carico del fondo)	0,05% annuo
Data di scadenza	A tempo indeterminato
Frazioni di quote	Fino a tre cifre decimali
Data di pubblicazione del deposito del Regolamento di gestione nel registro commerciale e delle imprese (RESA)	2.3.2020
Entrata in vigore del Regolamento di gestione	31.12.2019

* Inoltre, potranno essere addebitate al fondo le spese indicate nella sezione generale del prospetto.

Per la sua composizione e per le tecniche impiegate dalla gestione, il fondo presenta una **volatilità sensibilmente elevata**, ossia i prezzi delle quote possono essere soggetti a **forti oscillazioni**, sia in negativo che in positivo, anche nel breve periodo. **Pertanto il fondo è idoneo solo a investitori esperti, che conoscono le opportunità e i rischi connessi agli investimenti volatili e che sono inoltre in grado di accettare temporaneamente forti perdite.**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo della politica d'investimento di DWS Türkei è la partecipazione alle opportunità offerte dall'emergente Turchia e il conseguimento del massimo rendimento possibile in euro. Il patrimonio del fondo verrà investito almeno per il 70% in azioni, certificati azionari, titoli obbligazionari convertibili, obbligazioni convertibili e cum warrant, i cui warrant siano denominati in titoli, certificati di partecipazione e di godimento, nonché warrant su titoli emessi da emittenti con sede o quotazione in Turchia. È previsto anche l'acquisto dei titoli emessi da tali emittenti, che siano quotati su altre borse straniere o vengano negoziati su altri mercati regolamentati, che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in uno Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Complessivamente si potrà investire fino al 30% del patrimonio del fondo (al netto delle liquidità) in azioni di emittenti nazionali ed esteri che non soddisfano i requisiti del paragrafo precedente.

Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in qualsiasi altro valore patrimoniale ammesso.

Il fondo non può investire in contingent convertible.

Fatti salvi gli altri limiti d'investimento menzionati nel Regolamento di gestione e nel presente prospetto, si applica inoltre che almeno il 51% del patrimonio attivo (l'importo del patrimonio attivo si calcola sulla base del valore dei valori patrimoniali del fondo senza considerare le passività) del fondo deve essere investito in azioni ammesse alla negoziazione ufficiale in borsa oppure quotate o negoziate su un altro mercato organizzato e che non siano quote di un fondo d'investimento.

Ai fini della presente politica d'investimento e in conformità alla definizione del Codice tedesco regolante l'investimento di capitali (Kapitalanlagegesetzbuch; KAGB), un mercato organizzato è un mercato riconosciuto, aperto al pubblico e che

opera regolarmente, salvo esplicite disposizioni contrarie. Un mercato organizzato deve inoltre soddisfare i criteri dell'articolo 50 della direttiva OICVM.

I rispettivi rischi collegati agli oggetti d'investimento sono illustrati nella sezione generale del prospetto.

Gestione dei rischi

La metodologia utilizzata per la limitazione del rischio di mercato per il patrimonio del fondo è l'approccio del Value at Risk (VaR) relativo.

Oltre a quanto stabilito dalla sezione generale del prospetto, il potenziale di rischio di mercato del fondo viene misurato con l'ausilio di un portafoglio di riferimento senza derivati ("benchmark di rischio").

Con ogni probabilità l'effetto leva non supererà il doppio del valore del patrimonio del fondo. L'effetto leva previsto non deve tuttavia essere considerato un ulteriore limite di rischio per il fondo.

Valori patrimoniali nei Mercati Emergenti

Un investimento in valori patrimoniali dei Mercati Emergenti comporta solitamente rischi maggiori (intesi come possibili, notevoli rischi legali, economici e politici) rispetto a un investimento in valori patrimoniali di mercati dei paesi industrializzati.

Per Mercati Emergenti si intendono quei mercati che vivono una vera e propria "rivoluzione" e che, di conseguenza, sono più esposti ai rischi legati ai rapidi cambiamenti politici e alle recessioni economiche. Negli ultimi anni i mercati di molti Paesi Emergenti hanno assistito a importanti cambiamenti politici, economici e sociali. In molti casi le considerazioni politiche hanno prodotto notevoli tensioni economiche e sociali, che in questi paesi si sono trasformate in qualche caso in instabilità sia politica che economica. L'instabilità politica ed economica può agire sulla fiducia degli investitori, la quale, a sua volta, può avere

un effetto negativo sui tassi di cambio, sui prezzi dei titoli o su altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti,

che spesso in questi mercati sono caratterizzati da un'elevata volatilità. Le modifiche che subiscono questi prezzi sono dovute fra l'altro ai tassi d'interesse, ad un rapporto domanda e offerta in trasformazione, a forze che agiscono sul mercato dall'esterno (con particolare riferimento a importanti partner commerciali), ai programmi commerciali, fiscali e di politica monetaria, alla politica portata avanti dai governi, così come agli eventi economici e politici internazionali.

Nei Mercati Emergenti lo sviluppo dei mercati dei titoli si trova ancora in gran parte allo stadio iniziale, il che può provocare rischi e pratiche (come ad esempio una più elevata volatilità) solitamente non presenti sui mercati dei titoli più sviluppati, che possono influenzare negativamente il valore dei titoli quotati nelle borse di questi paesi. Inoltre i mercati dei Paesi Emergenti sono spesso caratterizzati da illiquidità presente sotto forma di cifra d'affari modesta di alcuni dei titoli quotati.

È importante tenere presente che in tempi di stagnazione economica i tassi di cambio, i titoli e altri valori patrimoniali dei Mercati Emergenti vengono interessati dalle vendite con maggiore probabilità rispetto ad altre forme di investimento che presentano un rischio inferiore, sulla scia di una "fuga verso la qualità", e che il loro valore può diminuire di conseguenza.

Rischi particolari

Per la sua specializzazione in una precisa area geografica, il fondo presenta elevate potenzialità, pur controbilanciate da rischi corrispondenti.

Per il fondo DWS Türkei il fulcro commerciale si trova in Turchia. Le borse e i mercati turchi sono talvolta esposti a forti oscillazioni. L'esito dell'investimento può, inoltre, essere influenzato anche dalle oscillazioni dei cambi tra le valute locali e l'euro. Il rischio di insolvenza implicito in un

investimento in titoli non può essere completamente escluso nemmeno in caso di selezione estremamente accurata dei titoli da acquistare. Inoltre, l'esito dell'investimento può risentire di fattori quali cambiamenti politici, limitazioni allo scambio valutario, controlli di borsa, imposte, restrizioni su investimenti e rientri di flussi di capitali esteri, ecc.

Borse e mercati

La Società di Gestione potrà autorizzare la quotazione delle quote del patrimonio del fondo su una borsa oppure la loro negoziazione su mercati organizzati; attualmente la Società di Gestione non si avvale di questa possibilità.

La Società di Gestione è a conoscenza del fatto che – senza il suo consenso – al momento della stesura del presente prospetto le quote del fondo vengono negoziate o quotate sui seguenti mercati:

- Borsa di Berlino (Börse Berlin)
- Borsa di Düsseldorf (Börse Düsseldorf)
- Borsa di Francoforte (Börse Frankfurt)
- Borsa di Amburgo (Börse Hamburg)
- Borsa di Monaco (Börse München)
- Borsa di Stoccarda (Börse Stuttgart)

Non si può escludere la sospensione entro breve termine di questo tipo di negoziazione oppure l'introduzione delle quote del patrimonio del fondo anche su altri mercati – eventualmente anche nel breve periodo – o anche la loro effettiva negoziazione. La Società di Gestione non è a conoscenza di quanto appena ipotizzato.

Il prezzo di mercato sottostante alle transazioni di borsa o alla negoziazione su altri mercati non viene determinato esclusivamente dal valore delle voci patrimoniali presenti nel fondo, ma anche dall'offerta e dalla domanda. Pertanto il suddetto prezzo di mercato potrà differenziarsi dal valore della quota calcolato.

Investimento in quote di fondi target

In aggiunta alle informazioni contenute nella sezione generale del prospetto, per questo fondo vale quanto riportato di seguito.

Nell'investimento in fondi target collegati, dal compenso forfettario per la parte riguardante le quote dei fondi target collegati verranno dedotti, eventualmente fino al totale azzeramento, il compenso forfettario/la commissione di gestione calcolati per i fondi target acquistati (metodo della differenza).

C. Regolamento di gestione

Il seguente regolamento di gestione definisce i diritti e i doveri contrattuali della Società di Gestione, della banca depositaria e dei detentori di quote con riferimento al fondo.

Articolo 1 Il fondo

1. DWS Türkei (il "fondo") è un fondo comune d'investimento giuridicamente non indipendente (fonds commun de placement), costituito da titoli e altri valori patrimoniali ("patrimonio del fondo"), che viene gestito per conto congiunto dei detentori di quote secondo il principio della diversificazione del rischio. I detentori di quote partecipano al patrimonio del fondo in misura corrispondente alle quote detenute. I valori patrimoniali costituenti il patrimonio del fondo vengono sostanzialmente custoditi dalla banca depositaria.

2. I diritti e i doveri contrattuali reciproci dei detentori di quote e della Società di Gestione nonché della banca depositaria sono stabiliti nel presente regolamento di gestione, la cui versione valida nonché le relative modifiche sono state depositate presso il registro commerciale e delle imprese del Lussemburgo e la cui registrazione di deposito è pubblicata sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) del registro commerciale e delle imprese. Acquistando una quota, il detentore di quote accetta il regolamento di gestione e tutte le modifiche approvate dello stesso.

Articolo 2 Società di Gestione

1. La Società di Gestione del fondo è DWS Investment S.A., società per azioni di diritto lussemburghese, avente sede in Lussemburgo. La Società di Gestione è stata fondata il 15 aprile 1987 ed è rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, che può affidare l'amministrazione quotidiana a uno o più dei suoi membri e/o a impiegati della Società di Gestione.

2. La Società di Gestione gestisce il fondo in nome proprio, ma esclusivamente nell'interesse e per conto comune dei detentori di quote. I suoi poteri di amministrazione si estendono in particolare all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione, alla conversione e all'accettazione di titoli e altri valori patrimoniali, nonché all'esercizio di tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi con il patrimonio del fondo.

3. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e a proprie spese, ricorrere ai servizi di un gestore del fondo.

4. La Società di Gestione può, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, ricorrere ai servizi di consulenti di investimento e avvalersi della consulenza di un comitato consultivo d'investimento.

Articolo 3 La banca depositaria

1. La banca depositaria è State Street Bank International GmbH, una società a responsabilità limitata secondo il diritto tedesco con sede a Monaco, operante tramite State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo. State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo è autorizzata dal CSSF a operare in Lussemburgo come banca depositaria. La banca depositaria stata nominata dalla Società di Gestione.

2. I diritti e i doveri della banca depositaria sono regolati dalla Legge del 2010, dal presente regolamento di gestione e dal contratto con la banca depositaria.

3. La banca depositaria e la Società di Gestione avranno facoltà di revocare l'affidamento dell'incarico di banca depositaria in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di tre mesi. Tale revoca sarà valida solo se la Società di Gestione, sentite le Autorità di vigilanza competenti, avrà nominato un'altra banca depositaria e questa avrà assunto le responsabilità e le funzioni di banca depositaria; fino ad allora la banca depositaria in carica continuerà ad adempiere appieno alle proprie responsabilità e alle proprie funzioni di banca depositaria a tutela degli interessi dei detentori di quote.

Articolo 4 Direttive generali sulla politica d'investimento

Gli obiettivi e la politica d'investimento vengono descritti nella sezione specifica del prospetto. I seguenti principi e limiti generali d'investimento si applicano al fondo, a condizione che nella sezione specifica del prospetto non siano presenti variazioni o aggiunte relative al fondo.

A. Investimenti

- a) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione e negoziati su un mercato regolamentato.
- b) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- c) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione europea o qui negoziati su un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente.
- d) Il fondo potrà investire in titoli e strumenti del mercato monetario di nuove emissioni, a condizione che:

- le condizioni di emissione prevedano l'obbligo di richiedere la quotazione ufficiale in una borsa o in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, aperto al pubblico e che operi regolarmente e
- l'ammissione sia autorizzata entro e non oltre un anno dall'emissione.

- e) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in quote di organismi d'investimento collettivi in valori immobiliari ai sensi della direttiva OICVM e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del primo e secondo capoverso dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva OICVM con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo, a condizione che:
 - detti altri organismi d'investimento collettivo siano autorizzati in base ad una legislazione che preveda che siano soggetti ad un controllo prudenziale considerato dalla CSSF equivalente a quello stabilito dalla legislazione comunitaria e la cooperazione fra le autorità appaia sufficientemente garantita;
 - il livello di protezione dei detentori di quote in altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e in particolare che le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione e la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario soddisfino i requisiti della direttiva OICVM;
 - le operazioni degli altri organismi d'investimento collettivo siano contenute nella relazione semestrale e nel rendiconto annuale al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei redditi e delle transazioni relativi al periodo di riferimento;
 - l'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o gli altri organismi d'investimento collettivo le cui quote devono essere acquistate non siano autorizzati, conformemente al regolamento o allo statuto, ad investire più del 10% delle proprie attività in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o in altri organismi d'investimento collettivo.
- f) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in depositi a vista o depositi fiduciari rimborsabili presso istituti di credito con una durata massima di dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, nel caso la sede legale dell'istituto di credito sia in uno Stato non membro dell'Unione europea, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

g) Il fondo potrà investire il proprio patrimonio in strumenti finanziari derivati ("derivati"), compresi strumenti equivalenti che danno luogo ad un regolamento in contanti, negoziati su uno dei mercati menzionati alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati non quotati in borsa ("derivati OTC"), a condizione che:

- i valori sottostanti siano strumenti conformi al presente paragrafo o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute previsti dalla politica d'investimento;
- la controparte delle operazioni su derivati OTC sia un istituto soggetto a controllo prudenziale appartenente alle categorie approvate dalla CSSF; e
- i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un'operazione di segno opposto al valore corrente.

h) Il fondo potrà investire in strumenti del mercato monetario che non siano negoziati su un mercato regolamentato e che vengano normalmente negoziati sul mercato monetario, che siano liquidi e abbiano un valore determinabile con precisione in qualunque momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano soggetti alla normativa relativa alla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da enti statali, regionali o locali oppure dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'Unione europea oppure, nel caso di Stati federali, da uno Stato della federazione o da un organismo internazionale a carattere pubblico, a cui partecipa almeno uno Stato membro dell'Unione europea; oppure
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati su uno dei mercati regolamentati citati alle lettere a), b) e c) oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto a criteri di sorveglianza considerati equivalenti a quelli previsti dalla legislazione comunitaria o da un istituto soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno severe quanto quelle stabilite dalla legislazione comunitaria e rispettoso di tali norme oppure
- emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in questi strumenti vengano effettuati nel rispetto delle norme per la tutela degli investitori, equivalenti alle norme ivi riportate al primo, secondo o terzo capoverso, e a condizione che gli emittenti siano società con un capitale proprio di almeno EUR 10 milioni,

che redigano e pubblichino il proprio bilancio ai sensi della IV direttiva 78/660/CEE, o siano soggetti di diritto che finanzino un gruppo di società composto da una o più aziende quotate in borsa, o soggetti di diritto la cui attività sia orientata a immettere sul mercato passività sotto forma di titoli, a condizione che dispongano di linee di credito a garanzia di solvibilità.

i) In deroga al principio della diversificazione del rischio, il fondo può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti territoriali, da uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), del G20 o Singapore o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che il fondo investa in titoli di almeno sei differenti emissioni e i titoli di una stessa emissione non costituiscano più del 30% del patrimonio del fondo.

j) Il fondo non potrà investire in metalli preziosi o relativi certificati; se la politica d'investimento del fondo fa riferimento specifico a questa disposizione, tale limitazione non si applica ai certificati 1:1 il cui valore sottostante sia una singola commodity o una singola materia prima e che soddisfino i requisiti previsti sui titoli ai sensi dell'articolo 2 della direttiva UE 2007/16/CE e dell'articolo 1, paragrafo 34, della Legge del 2010.

B. Limiti d'investimento

- a) Il fondo non potrà investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.
- b) Il fondo non potrà investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi di un medesimo organismo.
- c) Qualora la controparte sia un istituto di credito ai sensi del paragrafo A., lettera f), il rischio di perdita della controparte delle operazioni con derivati OTC e delle operazioni con derivati OTC che vengono effettuate in considerazione di una gestione efficiente del portafoglio, non può superare il 10% del patrimonio netto del fondo. Negli altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del fondo.
- d) Il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di emittenti in cui il fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto non dovrà superare il 40% del valore del patrimonio netto del fondo.

Questo limite non troverà applicazione per i depositi e le operazioni con derivati OTC concluse con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.

Malgrado i singoli limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b) e c), il fondo potrà investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in un medesimo organismo, combinando:

- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo; e/o
- depositi presso lo stesso organismo; e/o
- derivati OTC acquistati dallo stesso organismo.

e) Il limite del 10% di cui al paragrafo B., lettera a) viene elevato al 35% e il limite di cui al paragrafo B., lettera d) decade qualora i titoli o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da

- uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici; oppure
- da uno Stato non membro dell'Unione europea, oppure
- da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali faccia parte almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

f) Il limite del 10% di cui al paragrafo B., lettera a) viene elevato al 25% e il limite di cui al paragrafo B., lettera d) decade a condizione che i titoli obbligazionari

- siano emessi da un istituto di credito che abbia sede in uno Stato membro dell'Unione europea e soggetto a specifico controllo prudenziale pubblico ai sensi della legge sulla tutela dei titolari di detti titoli obbligazionari e
- che, ai sensi di legge, i proventi dell'emissione di detti titoli vengano investiti in valori patrimoniali il cui rendimento copra le passività generate dagli stessi nel periodo complessivo della loro durata; e
- che in caso d'insolvenza dell'emittente, i predetti valori patrimoniali vengano utilizzati in via prioritaria per il rimborso in scadenza del capitale e degli interessi.

Qualora il fondo investa più del 5% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari di questo tipo emessi da un medesimo emittente, il valore complessivo degli investimenti non dovrà superare l'80% del valore del patrimonio netto del fondo.

g) I limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f) non sono cumulativi. Di conseguenza gli investimenti in titoli o strumenti del mercato monetario di un medesimo organismo, in depositi presso lo stesso organismo o in suoi derivati non dovranno fondamentalmente mai superare il 35% del patrimonio netto del fondo.

Il fondo potrà investire fino al 20% in titoli e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo di società.

Ai fini del calcolo dei limiti d'investimento indicati nel presente articolo, le società appartenenti a uno stesso gruppo, in considerazione della redazione di un bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle norme internazionalmente riconosciute in materia di scritture contabili, sono da considerarsi come un unico emittente.

- h) Il fondo non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo A.
- i) In linea di principio, il fondo può investire al massimo il 10% del proprio patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o organismi d'investimento collettivo di cui al paragrafo A., lettera e), salvo diverse disposizioni previste nella sezione specifica del prospetto.

Tuttavia, in deroga nonché in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni di cui al capitolo 9 della Legge del 2010, il fondo, in qualità di fondo feeder, può investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM (o relativo comparto) che è riconosciuto ai sensi della direttiva OICVM e che non è né un fondo feeder, né possiede quote di un altro fondo feeder. Se il fondo funge da fondo feeder, tale informazione viene riportata nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori.

Nel caso di investimenti in quote di un altro organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo, non si terrà conto dell'investimento detenuto da tale organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento in riferimento ai limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

- j) Qualora l'ammissione a uno dei mercati di cui al paragrafo A., lettere a), b) o c) non avvenga entro un anno dall'emissione, le nuove emissioni verranno considerate come titoli e strumenti del mercato monetario non quotati e dovranno essere considerati nel calcolo del limite d'investimento sopra indicato.
- k) La Società di Gestione non può, per alcun fondo d'investimento da essa gestito e che rientri nel campo di applicazione della Parte I della Legge del 2010 o della direttiva OICVM, acquistare azioni connesse a un diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza determinante sulla gestione dell'emittente.

Il fondo può acquistare fino al

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente;
- 10% di titoli obbligazionari di un medesimo emittente;
- 25% di quote di un medesimo fondo o comparto di un fondo multicomparto;
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente

I limiti d'investimento di cui al secondo, terzo e quarto capoverso non saranno applicati se, al momento dell'acquisizione, non sarà possibile determinare l'importo lordo dei titoli obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario nonché l'importo netto delle quote emesse.

- l) I limiti d'investimento di cui alla lettera k) non si applicano in caso di:
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti territoriali pubblici;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;
 - titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico ai quali aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione europea;
 - azioni detenute dal fondo in titoli sul capitale di una società con sede in uno Stato non membro dell'Unione europea, la quale investe gran parte del proprio capitale in titoli di emittenti dello stesso Stato, se questo tipo di partecipazione rappresenta per il fondo l'unica possibilità prevista dalla legislazione di detto Stato per investimenti in titoli di emittenti dello Stato stesso. Questa eccezione potrà essere applicata unicamente a condizione che la politica d'investimento della società di detto Stato non membro dell'Unione europea rispetti i limiti di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k). La mancata osservanza di tali limiti comporterà l'applicazione, per quanto compatibile, dell'articolo 49 della Legge del 2010;
 - azioni detenute da una o più società d'investimento, sul capitale di società affiliate, la cui attività nel relativo Stato di appartenenza consista esclusivamente in servizi di gestione, consulenza o collocamento per conto di detta/dette Società d'investimento nell'ambito del rimborso di quote su richiesta dei detentori di quote.
- m) Fermi restando i limiti d'investimento di cui al paragrafo B., lettere k) e l), qualora l'obiettivo della politica d'investimento sia la replicazione di un determinato indice o di un indice che utilizza una leva, il massimale per gli investimenti in azioni e/o titoli di credito di un

medesimo emittente di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f) è del 20%. Le condizioni necessarie sono che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce;
- l'indice sia pubblicato in modo adeguato.

Il limite fissato è del 35%, a condizione che sia giustificato da straordinarie condizioni di mercato e, in particolare, che si faccia riferimento a mercati regolamentati in cui determinati titoli o strumenti del mercato monetario abbiano posizioni fortemente dominanti. Un investimento con questi massimali è possibile solo nel caso di un singolo emittente.

- n) Il rischio generale connesso con i derivati non dovrà superare il valore netto totale del fondo. Nella valutazione del rischio vengono presi in considerazione il prezzo di mercato dei valori sottostanti, il rischio di insolvenza della controparte, le future fluttuazioni del mercato e il termine di liquidazione delle posizioni.

Nell'ambito della propria strategia di investimento il fondo può investire in derivati rispettando i limiti di cui al paragrafo B., lettera g), a condizione che il rischio complessivo dei valori sottostanti non ecceda i limiti di investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora il fondo investa il proprio patrimonio in derivati indicizzati, tali investimenti non saranno sottoposti ai limiti di investimento di cui al paragrafo B., lettere a), b), c), d), e) e f).

Qualora un derivato sia incorporato in un titolo o strumento del mercato monetario, questo sarà soggetto al rispetto dei limiti d'investimento.

- o) Il fondo potrà investire fino al 49% in liquidità. Sono previsti casi eccezionali in cui sarà permesso detenere temporaneamente anche più del 49% del proprio patrimonio in liquidità, purché questi siano giustificati dall'interesse dei detentori di quote.
- C. Eccezione ai limiti d'investimento
- a) Il fondo non sarà tenuto a rispettare i limiti d'investimento nell'ambito dell'esercizio dei diritti di opzione connessi a titoli o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio.
- b) Il fondo potrà operare in deroga ai limiti d'investimento definiti nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio per un periodo pari a sei mesi dalla sua data di autorizzazione.

D. Prestiti

Non si potranno assumere prestiti per conto del fondo né tramite la Società di Gestione né tramite la banca depositaria. Il fondo potrà tuttavia acquistare valuta estera tramite prestiti "back-to-back".

In deroga al precedente paragrafo, il fondo potrà assumere prestiti pari a un massimo del 10% del proprio patrimonio, a condizione che si tratti di prestiti a breve termine.

Né la Società di Gestione, né la banca depositaria saranno autorizzate a concedere prestiti per conto del fondo o a costituirsi fidejussori per terzi.

Questa disposizione non si applica all'acquisto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non ancora interamente pagati.

E. Vendite allo scoperto

Le Società di Gestione e le banche depositarie, che agiscono per conto di fondi d'investimento, non sono autorizzate a effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al paragrafo A., lettere e), g) e h).

F. Oneri

Il patrimonio del fondo potrà essere dato in pegno, costituito in garanzia, ceduto o in altro modo gravato di pesi solo se richiesto da una borsa valori o un mercato regolamentato o in virtù di condizioni o adempimenti contrattuali o di altro genere.

Articolo 5 Classi di quote

A sua discrezione, la Società di Gestione può offrire agli investitori una o più classi di quote.

In conformità agli obiettivi d'investimento del fondo, tutte le classi di quote di tale fondo verranno investite insieme. Tuttavia possono differenziarsi, in particolare per quanto riguarda la struttura delle commissioni, le disposizioni relative al quantitativo minimo d'investimento previsto per la sottoscrizione iniziale e per le sottoscrizioni successive, la valuta, la politica di distribuzione, i requisiti a cui devono rispondere gli investitori o altre caratteristiche particolari stabilite.

Articolo 6 Calcolo del valore della quota

1. Il valore di una quota è denominato in euro, a condizione che, per eventuali classi di quote, nel prospetto non sia indicata una valuta differente rispetto alla valuta del fondo ("valuta della classe di quote"). Salvo diverse disposizioni contenute nel prospetto, tale valore viene calcolato per il fondo ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo ("giorno di valutazione").

Il calcolo avverrà dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote del fondo in circolazione il giorno di valutazione. Se le classi di quote vengono offerte nel fondo, il valore patrimoniale netto per quota verrà calcolato singolarmente per tutte le classi di quote del fondo. Il patrimonio netto del fondo verrà calcolato secondo i seguenti criteri:

- a) I titoli o gli strumenti del mercato monetario, quotati in una borsa valori, vengono valutati all'ultima quotazione disponibile.
- b) I titoli o gli strumenti del mercato monetario non quotati in una borsa valori, ma negoziati in un altro mercato organizzato si basano su un prezzo che non sia né inferiore al corso denaro, né superiore al corso lettera al momento della valutazione e che la Società di Gestione ritiene essere un prezzo di mercato.
- c) Qualora i corsi non siano rappresentativi del valore di mercato o laddove per titoli o strumenti del mercato monetario diversi da quelli citati alle lettere a) e b) non possa essere stabilita alcuna quotazione, il valore di tali titoli o strumenti del mercato monetario verrà stimato, come per tutti gli altri valori patrimoniali, al valore commerciale corrente determinato dalla Società di Gestione in buona fede e secondo criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili dalle società di revisione.
- d) Il valore della liquidità è pari al relativo valore nominale maggiorato degli interessi.
- e) I depositi a termine possono essere valutati al tasso di rendimento se, tra la Società di Gestione e la banca depositaria, è stato stipulato un contratto che prevede la possibilità di scioglimento in qualsiasi momento dei depositi e se il tasso di rendimento corrisponde al valore di realizzo.
- f) Le attività non denominate nella valuta di riferimento del fondo vengono convertite nella valuta di riferimento all'ultimo cambio medio.
- g) La determinazione del prezzo dei derivati impiegati dal fondo verrà regolarmente effettuata dalla società di revisione e sarà soggetta a sistematica verifica. I criteri definiti per la determinazione del prezzo dei derivati saranno validi per il periodo di durata dei singoli derivati.
- h) I credit default swap saranno valutati prendendo a riferimento convenzioni di mercato standardizzate, secondo il valore attuale dei loro flussi di capitale futuri considerato il relativo rischio d'insolvenza. Per gli swap su tassi d'interesse verrà fornita una valutazione in base al loro valore di mercato, stabilito prendendo a riferimento la relativa curva dei tassi. Gli altri swap verranno valutati secondo

il valore di mercato adeguato stabilito in buona fede secondo le procedure disposte dalla Società di Gestione e riconosciute dalla società di revisione del rispettivo fondo.

- i) Le quote di fondi target contenute nel fondo verranno valutate all'ultimo prezzo di rimborso stabilito e disponibile.

2. Per il fondo viene tenuto un conto a compensazione degli utili.

3. In caso di consistenti richieste di rimborso che non possano essere soddisfatte con le liquidità e le assunzioni di credito ammesse per il fondo, la Società di Gestione potrà determinare il valore della quota in base ai corsi del giorno di valutazione in cui essa effettua le operazioni di vendita di titoli necessarie per il fondo; lo stesso dicasi in caso di richieste di sottoscrizioni presentate contestualmente.

Articolo 7 Sospensione del calcolo del valore della quota

La Società di Gestione avrà facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore della quota in presenza di circostanze che rendano tale sospensione necessaria o laddove tale sospensione appaia giustificata nell'interesse dei detentori di quote, in particolare:

- per tutto il tempo in cui una borsa valori o un altro mercato regolamentato in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli e/o degli strumenti del mercato monetario del fondo siano chiusi (salvo per i giorni di chiusura abituale come fine settimana o festività) oppure quando gli scambi in tale borsa valori o mercato regolamentato siano soggetti a restrizioni o sospesi;
- in situazioni di necessità, quando la Società di Gestione non possa disporre di investimenti o non sia in grado di trasferire liberamente il controvalore delle operazioni di acquisto e vendita oppure sia impossibilitata a eseguire regolarmente il calcolo del valore della quota.

Gli investitori che avranno chiesto il rimborso delle quote verranno informati immediatamente circa la sospensione del calcolo del valore della quota e circa il ripristino dello stesso. Al ripristino del calcolo, agli investitori verrà riconosciuto il prezzo di rimborso corrente.

La sospensione del calcolo del valore della quota verrà pubblicata **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 8 Emissione e rimborso di quote del fondo

1. Tutte le quote del fondo godono di pari diritti. Se la Società di Gestione decide di emettere classi di quote, tutte le quote all'interno di una classe di quote hanno gli stessi diritti. Le quote del fondo sono rappresentate da certificati globali. Non si avrà diritto all'emissione di certificati fisici.

2. L'emissione e il rimborso delle quote avvengono presso la Società di Gestione e presso ogni ufficio di pagamento.

3. Le quote vengono emesse al prezzo di emissione ogni giorno di valutazione. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota più una commissione di sottoscrizione massima del 5%, a favore della Società di Gestione. La Società di Gestione può inoltrare la commissione di sottoscrizione a qualsiasi ufficio d'intermediazione per la compensazione delle prestazioni di collocamento. Il prezzo di emissione potrà aumentare a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento. Possono essere emesse frazioni di quota. Qualora vengano emesse frazioni di quota, il prospetto riporta indicazioni sulla quantità di numeri decimali con cui avviene l'emissione di frazioni. Le frazioni di quota conferiscono diritto di partecipazione a eventuali dividendi sulla base di un pro-rata.

4. I detentori di quote hanno il diritto di esigere in ogni momento il rimborso delle proprie quote. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota al netto di una commissione di rimborso massima del 2,5%, a favore della Società di Gestione. Il prezzo di rimborso può diminuire anche a causa di eventuali commissioni o di altri oneri previsti nei diversi paesi di collocamento.

5. La Società di Gestione potrà riacquistare le quote unilateralmente dietro pagamento del prezzo di rimborso, nella misura in cui ciò risulti necessario nell'interesse di tutti i detentori di quote o a tutela della Società di Gestione o del fondo.

Articolo 9 Limiti all'emissione di quote

1. A propria discrezione la Società di Gestione potrà, in ogni momento, rigettare una richiesta di sottoscrizione o limitare, sospendere provvisoriamente o definitivamente l'emissione di quote oppure riacquistare le quote dietro pagamento del prezzo di rimborso, qualora ciò risulti necessario nell'interesse dei detentori di quote, nell'interesse pubblico, a tutela del fondo o dei detentori stessi.

In tal caso la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento provvederà immediatamente alla restituzione dei pagamenti pervenuti per richieste di sottoscrizione non ancora evase.

2. La sospensione dell'emissione di quote verrà pubblicata **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 10 Limiti al rimborso di quote

1. La Società di Gestione avrà diritto di sospendere il rimborso di quote, qualora siano circostanze eccezionali a richiederlo e la sospensione sia giustificata nell'interesse dei detentori di quote.

2. La Società di Gestione, previo consenso della banca depositaria, è autorizzata a evadere consistenti richieste di rimborso dopo aver tempestivamente venduto valori patrimoniali del fondo in misura adeguata.

3. La Società di Gestione o l'ufficio di pagamento è tenuto ad effettuare il pagamento a condizione che non esistano disposizioni di legge, ad esempio norme valutarie o altre circostanze su cui la Società di Gestione o l'ufficio di pagamento non ha potere di intervento, che vietino il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.

4. La sospensione del rimborso di quote viene **sul sito Internet della Società di Gestione stessa** nonché in conformità alle norme del paese di collocamento.

Articolo 11 Esercizio fiscale e certificazione di bilancio

L'anno fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio del fondo viene certificato da una società di revisione nominata dalla Società di Gestione.

Articolo 12 Spese e servizi ricevuti

Il fondo pagherà un compenso forfettario pari ad un massimo del 2% annuo del proprio patrimonio netto sulla base del valore patrimoniale netto calcolato nel giorno di valutazione. L'ammontare del compenso forfettario è riportato nella sezione specifica del prospetto. Di norma il compenso forfettario verrà prelevato dal fondo alla fine del mese. Con tale compenso verranno pagati in particolare la Società di Gestione, la gestione del fondo, il collocamento (se applicabile) e la banca depositaria.

Oltre ai compensi forfettari potranno essere addebitate al fondo le seguenti spese:

- tutte le imposte gravanti sui valori patrimoniali del fondo e sul fondo stesso (in particolare la *taxe d'abonnement*), oltre alle eventuali imposte connesse alle spese di gestione e di custodia;
- spese derivanti dall'acquisto e dalla vendita di valori patrimoniali;
- spese straordinarie (ad es. spese processuali) sostenute nell'interesse dei detentori di quote del fondo; la decisione sull'assunzione di tutte le spese spetta alla Società di Gestione; tali spese devono essere dettagliate nel rendiconto annuale;
- costi sostenuti per aggiornare gli investitori del fondo tramite un supporto dati durevole, fatte salve le spese relative alla comunicazione in caso di fusioni di fondi e di adozione di misure legate a errori di calcolo in sede di calcolo del valore della quota o di violazione dei limiti di investimento.

In alcuni casi è prevista una commissione di performance, il cui ammontare risulterà analogamente nella sezione specifica del prospetto.

Investimento in quote di fondi target

Gli investimenti in fondi target possono comportare doppi addebiti di costi, poiché verranno addebitate spese sia a livello del fondo che di un fondo target. In relazione all'acquisto di quote di fondi target, i seguenti tipi di tasse sono direttamente o indirettamente a carico degli investitori del fondo:

- la commissione di gestione/compenso forfettario del fondo target;
- le commissioni di performance del fondo target;
- le commissioni di sottoscrizione e le commissioni di rimborso del fondo target;
- i rimborsi spese del fondo target;
- altre spese.

La Società è tenuta a pubblicare nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale le commissioni d'emissione e le commissioni di rimborso che sono state addebitate al fondo nel periodo di riferimento per l'acquisto e il rimborso di quote del fondo target. Inoltre, nei rendiconti annuali e nelle relazioni semestrali viene comunicata la commissione addebitata al fondo da un'altra società come compenso forfettario/commissione di gestione per le quote di fondi target detenute nel fondo.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo venga investito in quote di un fondo target direttamente o indirettamente gestiti dalla sua stessa Società di Gestione o da un'altra società collegata alla Società di Gestione da comune controllo o amministrazione ovvero da una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, la Società di Gestione o tale altra società non applica al fondo alcuna commissione per la sottoscrizione o il rimborso di quote di questo altro fondo.

La quota del compenso forfettario/commissione di gestione da imputare alle quote dei patrimoni collegati (doppio addebito o metodo della differenza) è indicata nella sezione specifica del prospetto.

Di norma, i proventi derivanti dal ricorso a operazioni di prestito titoli e operazioni repo, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono confluire nel patrimonio del fondo. La Società di Gestione ha il diritto di applicare una commissione per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di tali operazioni. La Società di Gestione riceve per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli (incluse le operazioni di prestito sintetico in titoli) e di operazioni repo per conto del fondo una commissione forfettaria di un importo pari a non oltre il 50% dei proventi derivanti da tali operazioni, il cui ammontare preciso è indicato nella sezione generale del prospetto. I costi che insorgono in relazione alla predisposizione ed esecuzione di tali operazioni, incluse le commissioni da pagare a terzi, sono a

carico della Società di Gestione (ad esempio i costi di transazione da pagare alla banca depositaria, nonché i costi per l'utilizzo di sistemi informativi speciali per assicurare la "best execution").

Articolo 13 Destinazione dei proventi

1. La Società di Gestione decide se effettuare la distribuzione dei dividendi o il reinvestimento. In caso di distribuzione la Società di Gestione stabilirà, altresì, se e in che misura avrà luogo la distribuzione. Per la distribuzione dei dividendi si potranno utilizzare i proventi ordinari netti e gli utili da capitale realizzati. Inoltre potranno essere distribuiti anche gli aumenti di valore non realizzati, gli utili da capitale degli esercizi precedenti e gli altri attivi, a patto che il patrimonio netto del fondo non scenda al di sotto dell'ammontare minimo previsto dall'articolo 23 della Legge del 2010. Le distribuzioni verranno corrisposte sulle quote emesse alla data della distribuzione. Le distribuzioni potranno essere effettuate interamente o parzialmente in forma di quote gratuite. Eventuali frazioni residue potranno essere pagate in contanti o accreditate. I dividendi non riscossi entro il termine fissato nell'articolo 18 si prescriveranno e andranno a beneficio del fondo.

2. La Società di Gestione potrà decidere di pagare acconti su dividendi ai sensi di legge per i fondi.

Articolo 14 Modifiche al regolamento di gestione

1. La Società di Gestione, con il consenso della banca depositaria, potrà modificare integralmente o parzialmente il regolamento di gestione in qualsiasi momento.

2. Le modifiche al regolamento di gestione verranno depositate presso il registro commerciale e delle imprese ed entreranno in vigore, salvo diverse disposizioni, immediatamente dopo il deposito. La comunicazione del deposito verrà pubblicata nel registro commerciale e delle imprese (RESA).

Articolo 15 Pubblicazioni

1. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere richiesti presso la Società di Gestione e qualsiasi ufficio di pagamento. Inoltre, i prezzi di emissione e di rimborso verranno pubblicati dai mezzi di comunicazione idonei (ad es. Internet, sistemi informativi elettronici, giornali, ecc.) in ogni paese di collocamento.

2. La Società di Gestione redigerà un rendiconto annuale sottoposto a revisione e una relazione semestrale, conformemente alle prescrizioni di legge del Granducato di Lussemburgo.

3. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il regolamento di gestione, nonché il rendiconto annuale e la relazione semestrale del fondo saranno gratuitamente a disposizione dei detentori di quote presso la sede della Società di Gestione e ogni ufficio di pagamento.

Articolo 16 Liquidazione del fondo

1. Il fondo avrà durata a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, il fondo può essere liquidato in qualsiasi momento dalla Società di Gestione, a condizione che la sezione specifica del prospetto non contenga disposizioni diverse. La Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione del fondo a condizione che essa risulti necessaria o appropriata in considerazione degli interessi dei detentori di quote, nella tutela degli interessi della Società di Gestione o degli interessi della politica d'investimento.

3. Si procederà obbligatoriamente alla liquidazione del fondo nei casi previsti dalla legge.

4. La liquidazione del fondo verrà pubblicata dalla Società di Gestione sul registro commerciale e delle imprese (RESA) e su almeno due quotidiani di sufficiente tiratura, tra cui almeno un quotidiano lussemburghese, in conformità alle norme di legge e alle disposizioni del paese di collocamento.

5. In caso di liquidazione del fondo verrà sospesa l'emissione di quote. Se non diversamente deliberato dalla Società di Gestione, anche il rimborso di quote viene sospeso in questo periodo. Se la Società di Gestione dovesse decidere di autorizzare ulteriormente il rimborso, viene garantita la parità di trattamento dei detentori di quote.

6. La banca depositaria provvederà a ripartire tra i detentori di quote, in proporzione ai loro diritti, i proventi derivanti dalla liquidazione, eventualmente dedotte le spese di liquidazione e i compensi, secondo le istruzioni della Società di Gestione o eventualmente dei liquidatori nominati dalla stessa o dei liquidatori nominati dalla banca depositaria d'accordo con l'Autorità di vigilanza. I proventi netti derivanti dalla liquidazione che alla chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati reclamati dai detentori di quote, dopo tale chiusura verranno depositati dalla banca depositaria presso la Caisse de Consignation del Lussemburgo per conto dei detentori di quote aventi diritto. Quora non richiesti entro il termine previsto dalla legge, tali importi saranno prescritti.

7. Detentori di quote, relativi eredi o aventi diritto non potranno richiedere né la liquidazione né la divisione del fondo.

Articolo 17 Fusione

1. La Società di Gestione potrà deliberare la fusione del fondo per incorporazione in un altro fondo.

2. La Società di Gestione può anche decidere di accorpere più classi di quote all'interno del fondo. In seguito a tale accorpamento i detentori di quote della classe in liquidazione riceveranno quote della classe incorporante, per un numero che verrà calcolato in base al rapporto tra il valore

della quota delle classi di quote interessate al momento dell'accorpamento, più un'eventuale compensazione massima.

3. Tale delibera verrà pubblicata su un quotidiano lussemburghese e in conformità alle norme del paese di collocamento.

4. Salvo disposizioni contrarie, nel caso specifico la fusione avverrà sotto forma di liquidazione del fondo da incorporare e contestuale acquisizione di tutti i valori patrimoniali da parte del fondo incorporante, secondo quanto previsto dalla legge. In deroga alle disposizioni relative alla liquidazione del fondo (articolo 16), gli investitori del fondo da incorporare riceveranno quote del fondo incorporante, il cui numero verrà definito sulla base del rapporto tra il valore delle quote dei fondi in questione al momento dell'incorporazione, più un'eventuale compensazione dei saldi.

5. Prima dell'entrata in vigore della fusione, i detentori di quote del fondo avranno la possibilità di ritirarsi dal fondo in questione mediante riscatto delle proprie quote al prezzo di rimborso, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della fusione da parte della Società di Gestione.

6. L'esecuzione della fusione verrà supervisionata dalla società di revisione del fondo.

Articolo 18 Prescrizione e termine di presentazione

1. Trascorsi cinque anni dall'insorgenza del diritto, i crediti vantati dai detentori di quote nei confronti della Società di Gestione o della banca depositaria non potranno più essere fatti valere legalmente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

2. Il termine di presentazione delle cedole di dividendo è pari a cinque anni.

Articolo 19 Leggi applicabili, foro competente e lingua ufficiale

1. Il regolamento di gestione del fondo è soggetto al diritto lussemburghese. Lo stesso vale per i rapporti giuridici tra i detentori di quote e la Società di Gestione. Il regolamento di gestione è depositato presso il Tribunale distrettuale di Lussemburgo. La definizione di tutte le eventuali controversie insorte tra detentori di quote, Società di Gestione e banca depositaria verrà devoluta al foro territorialmente competente all'interno del distretto del Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo). La Società di Gestione e la banca depositaria sono autorizzate a sottoporre se stesse e il fondo alla giurisdizione e al diritto dei paesi in cui le quote vengono distribuite, in riferimento a rivendicazioni degli investitori residenti in tali paesi e per questioni inerenti al fondo.

2. Il tedesco è la lingua ufficiale di questo regolamento di gestione. Per le quote del fondo vendute a investitori nel loro rispettivo paese, la Società di Gestione può dichiarare vincolante, per se stessa e per il fondo, la traduzione nella lingua dei paesi in cui le quote sono ammesse al pubblico collocamento.

Amministrazione e gestione

Società di Gestione, Amministrazione Centrale, Ufficio di registro e di trasferimento, sede commerciale principale

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo

Consiglio di Sorveglianza

Nikolaus von Tippelskirch
Presidente
DWS Management GmbH,
Francoforte sul Meno

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Francoforte sul Meno

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Lussemburgo

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Francoforte sul Meno

Holger Naumann
DWS Investment GmbH,
Francoforte sul Meno

Claire Peel
DWS Management GmbH,
Francoforte sul Meno

Consiglio direttivo

Manfred Bauer
Presidente
DWS Investment S.A.,
Lussemburgo

Nathalie Bausch
DWS Investment S.A.,
Lussemburgo

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Lussemburgo

Gestore del fondo

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Francoforte sul Meno, Germania

Banca depositaria

State Street Bank International GmbH
Luxembourg Branch
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Società di revisione

KPMG Luxembourg, Société Coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Lussemburgo, Lussemburgo

Uffici d'informazione e pagamento

Lussemburgo
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
Lussemburgo

Italia
Uffici d'informazione:
DWS International GmbH
Filiale di Milano
Via Filippo Turati 25/27
20121 Milano
Italia

Uffici di pagamento:
BNP PARIBAS Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
Italia



DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo, Lussemburgo
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-900
www.dws.com